

PIETRO MICHELI, *Il comune di Pieve di Revò : (appunti di vita amministrativa)*, in «Studi trentini di scienze storiche» (ISSN: 1124-4569), 52/2 (1973), pp. 139-195.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/sttrst>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



IL COMUNE DI PIEVE DI REVÒ

(appunti di vita amministrativa)

FONTI

La realtà dell'uomo e la sua vitalità nel presente è radicata profondamente nel passato.

Perciò l'indagine dei documenti più antichi non è solo una legittima curiosità degli eruditi, ma anche una ricca riserva di indicazioni preziose per tutti quelli che intendono continuare con fiducia l'opera portata già molto avanti nel solco tracciato da quelli che ci hanno preceduto.

Rendersi conto del modo seguito nel passato, per impostare e risolvere i problemi — sempre antichi e sempre nuovi, ma in fondo sempre gli stessi — che travagliano le generazioni umane e quindi anche la presente; evidenziare lo sforzo ingente compiuto, i risultati encomiabili raggiunti, i metodi studiati, i mezzi reperiti per realizzarli; scoprire lealmente le deficienze incorse; confessare gli errori commessi; puntualizzare i ritardi subiti; evitare le involuzioni deprecate, può essere norma di saggezza, per conservare il buono, per perfezionare l'imperfetto, per portare a compimento l'incompiuto, senza rimpianti per il superato che ogni sano processo evolutivo residua.

Ora se questo si può dire di tanti altri aspetti della vita umana, a maggior ragione è da rilevarlo per la vita comunale che è quello che dovrebbe interessare ciascuno più da vicino, perché è nel comune che risiede la famiglia in cui l'individuo nasce, si educa, si plasma, si forgia, si matura per inserirsi in organismi più vasti e aprirsi sui panorami del mondo.

Tra le testimonianze più antiche, pervenute fino ad oggi, della vita comunale di Revò, si possono enumerare le seguenti:

1) l'accento a « . . . una sentenza presentata dagli uomini della villa di Cagnò, scritta dal notaio sgr Bonesideo, cittadino di Trento il 14.6. 1039 », riguardante l'*jus regulandi*, risalente a quella data, riservato

ai signori del castello di Cagnò, passato poi ai Tono, per la villa e le pertinenze di Cagnò ¹).

In questo atto non si parla diffusamente della costituzione del comune, ma è ugualmente interessante vedere che a quella data la comunità di Cagnò esiste ed esiste organizzata e forma oggetto delle avidi brame dei castellani di Cagnò che ambiscono la direzione degli affari comunali, regolati già a quel tempo da un regolamento comunale. Cagnò, a quell'epoca, non forma comune a sè; è distinto dagli altri centri esistenti nell'ambito comunale, solo in una cosa: nell'essere sottoposto fin dal 1039 d.C. alla regolania maggiore (II istanza) demandata dal P.V. di Trento ai nobili di castel Cagnò, mentre per Revò, Romallo, Tregiovo, valle di Rumo e Proves la regolania in parola è sempre del P.V. di Trento.

Se c'è la regolania, c'è il regolamento comunale; se c'è il regolamento comunale, c'è il comune organizzato, da esso regolato.

2) l'accento a «... una lite... tra i comuni di pieve di Revò e di Cloz... come appare da un documento antichissimo scritto l'anno 1095, sotto il signor Adalberone, vescovo di Trento...» ²).

Esso testimonia: a) l'esistenza dei comuni di pieve di Revò e di Cloz; b) la dotazione, posseduta da questi comuni, di proprietà terriere comunali, per i cui confini si contende; c) l'interesse silvo-pastorale che le proprietà in questione rappresentano; d) l'autorità superiore cui si accede in terza istanza: cioè l'autorità vescovile, che a quei tempi assomma pure il potere civile.

3) la pergamena dei 9 maggio 1320, in cui si provvede alla confinazione «... della selva Taloi di Lauregno, di Mione (Miauner di Tregiovo) e nella valle e in Portolo e in val Malla e in Seguna...» ³).

¹) Arch. Parr. Tregiovo, Copia cart. lat. 25.11.1530 - ... *quaedam sententia producta per homines villae Cagnodi, scripta per dnum Bonesideum, notarium, civem tridentinum sub anno Dni millesimo tricesimo nono, indictione quarta* (*), *mensis juni...* - *Consignamus jus regulandi magnificis dnis dnis de Thunno villae et pertinentiarum Cagnodi, prout soliti sunt et fuerunt regulare iuxta sententiam suprascriptam per illos de Cagnodo...*

(*). In realtà era la settima come appare anche dal documento riportato in appendice (N.d.D.).

²) Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320 - ... *lis... inter comunitates plebium Rohi et Clozi...* *prout patet in uno instrumento antiquissimo, scripto sub dno A(dal)berone, episcopo tridentino... sub anno Incarnationis Dni N.J.C. millesimo nonagesimo quinto, indictione quarta...*

³) Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.5.1320 - ... *de Silva Taloi de Lauregno, de Miono et in Valle et in Portolo et in val Malla et in Seguna...*

- 4) la pergamena scritta due giorni dopo a completamento della prima ⁴).
- 5) la pergamena degli 11 maggio 1331, scritta, come si vede, 11 anni dopo, per definire in tutti i particolari la confinazione dei monti fra le due comunità di Revò e Cloz, di cui nei documenti precedenti erano rimasti in sospenso alcuni punti controversi ⁵).

L'oggetto di questo studio è mettere in rilievo, com'è configurato il comune di Revò da queste carte, integrate da richiami e dilucidazioni offerte da altre fonti.

Designazioni diverse

Il comune, durante la sua storia millenaria, viene designato con accezioni diverse, che nel loro ordine cronologico si possono indicare nel modo seguente:

1) *Vicinia* ^{5 bis}).

Il termine è passato nei documenti medioevali dall'editto di Claudio imperatore del 46 d.C., col quale agli uomini liberi della valle di Non egli concede il diritto di cittadinanza romana, sanando degli abusi avvenuti in precedenza.

Con questo termine viene designata l'associazione delle famiglie insediate in un determinato sito che hanno rapporti intercorrenti fra loro e formanti un raggruppamento di gente che non supera un grande orizzonte. Cellula base di questa associazione è la famiglia, gruppo iniziale di tutta l'organizzazione sociale, fondamento di tutte le altre, che perciò sono a lei tutte posteriori e a lei tutte ordinate e subordinate.

Il termine deriva da vicus-i, villaggio, ed è usato anche come nome proprio per indicare un singolo paese, p.es. Vigo di Ton. Questo uso si nota non solo in val di Non, ma anche fuori: p.es. Vigolo Vattaro - Vigo Cavedine - Vigo Meano - Vigo di Fassa ecc. il che sta a indicare l'ampiezza dell'area in cui viene usato.

Derivati: a) Vicini, per designare gli abitanti domiciliati nello stesso comune.

⁴) Arch. Com. Brez, perg. lat. 11.5.1320.

⁵) Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 11.5.1331.

^{5 bis}) Tavola elesiana, Castel Buonconsiglio Trento . . . *quique in vicinia erant* . . .

Per la Valle di Non la documentazione più antica la si trova nella Lettera di S. Vigilio (398 d.C.) a S. Giovanni Crisostomo ⁶).

b) Vicinato - in senso geografico e demografico, indicante cioè tanto l'area comunale, come gli abitanti insediati entro quell'area e in senso giuridico ⁷).

c) Vicinanza - nei tre sensi di cui sopra ⁸).

d) Villa - villaggio, che nel suo significato primario significa casolare, cascina (Tito Livio, a.U.C. II, XXIII . . . *sed villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta . . .*). Poi assunto ad indicare un determinato gruppo di casolari, di cascine, formanti un villaggio.

2) *Pieve* plebe, popolo - Derivato dal latino *plenus - plena - plenum*, pieno, completo.

È il termine esprime il concetto di personalità giuridica, com'è inteso all'origine coll'implicazione di quello di pluralità e di totalità dei componenti.

Perciò se la loro individualità è fusa, non confusa, nella totalità, non è perduta e cancellata nella massa, ma conservata e preservata dal diventare numero. Sapiienti i nostri vecchi non vogliono il popolo trasformato in una massa nè in un gregge. Concetto umano altamente civile, valido ancora e da opporsi alle massificazioni tentate dalla inciviltà della macchina.

Il termine *plebs* = pieve, col suo derivato *plebatus*, si trova congiunto a *comunitas* = comunità, comune, come nei nessi: *comunitas plebis*; *comunitas plebatus*, ossia comune di pieve. Donde si vede che *plebs*, *plebatus* = pieve, è anteriore a *comunitas* = comune, essendo complemento di specificazione. Sicché è da capire che il comune medioevale e moderno è il succedaneo della pieve alto-medioevale, come la pieve è l'erede della vicinia romana e preromana dell'antichissima organizzazione pagense; e noi, in quanto a estrazione culturale, siamo figli del medioevo, nipoti della Roma dei Cesari e pronipoti degli antenati italici ⁹).

⁶) Biblioteca capitolare Verona, Ms CXIII (214 pp. 39 - 43, collazionato coi codici della Biblioteca Vaticana: Urbinate latino 504, e Vaticano latino 1235 . . . *vicinis sibi perfidia conspirante . . .* - Per Revò: cfr. Arch. Parr. Tregiovo, Copia cart. lat. 25.4.1531.

⁷) Flor Olivo, Tregiovo, perg. lat. 11.11.1654.

⁸) Arch. Com. Revò, Regola 8.5.1749, p. 15.

⁹) Arch. Com. Brez e Arch. Parr. Lauregno, pergamene citate del 1320 e del 1331.

3) **C o m u n e** *comunitas plebis* o *plebatus* - comune di pieve ¹⁰⁾.

Il sostantivo è la risultanza di due elementi verbali: della preposizione *cum* = con - in compagnia di, e dell'aggettivo *unus-a-um*, uno; donde il sostantivo *unitas* = unione, ossia l'uno non solo, ma in compagnia con altri. Esso esprime bene il concetto di federazione, formata da più villaggi consorziati in un organismo superiore, per raggiungere meglio i loro obbiettivi: essere in più, per essere di più! Sottolinea pure il concetto della pluralità nell'unità, nella quale l'individualità non è negata, nè soppressa, ma attentamente rispettata e vigorosamente potenziata, ove la personalità non è livellata, ma potenziata. Concetto umano altamente civile, da richiamarsi in tempi di frequenti tentativi di spersonalizzazione degli individui.

Derivati: 1) la stessa parola, ma usata nel genere femminile - la comune ¹¹⁾.

2) **Comune** - latino neutro ¹²⁾.

3) il comune - di genere maschile com'è usato anche oggi ¹³⁾.

Tutti e tre usati nel significato spiegato in capite.

4) **U n i v e r s i t à** *Universitas* - composto dunque da due elementi verbali del latino *versus* = verso, e *unum* = uno, indicante il complesso d'individui intenti a formare un solo organismo, accostandosi, legandosi, unendosi fisicamente, vivendo insieme sul medesimo suolo, lavorando la medesima superficie ecc. ma più stringendosi giuridicamente sottoponendosi alle medesime consuetudini, alla stessa legge o regola, guidato dagli stessi capi, godendo degli stessi diritti, sottoponendosi agli stessi doveri ¹⁴⁾.

5) **R e g o l a** Dal lat. *regere* = dirigere, segnare la direzione, cioè, in senso primario, il libro che contiene le direttive per condurre a dovere la cosa pubblica, contenente le norme che devono essere osser-

¹⁰⁾ Pergamene citate di Brez e di Lauregno - Arch. Parr. Tregiovo, divisioni comunali dei 25.4.1531 - Arch. Com. Revò, Carta di Regola pag. 9-13-17 ecc.

¹¹⁾ Arch. Parr. Tregiovo, supplica all'Illustrissimo Capo Comune, per ottenere « le sorti » di terreni anno 1822.

¹²⁾ Perger Gius. Perg. lat. 26.6.1309.

¹³⁾ Arch. Com. Revò, Carta di Regola pag. 97.

¹⁴⁾ Arch. Parr. Tregiovo, Divisioni comunali 25.4.1531 - Arch. Com. Revò, Carta di Regola pagg. 7-10-13 ecc.

vate per il buon governo; e quindi per estensione il territorio entro il quale sono valide tali norme.

I cinque termini citati sono spesso usati in significati diversi, ai quali bisogna attendere volta per volta, se non si vogliono confondere.

Riassumo i più importanti:

a) il nesso comunale, in senso geografico-catastale.

E allora designa tutta la superficie, su cui si muovono, vivono le popolazioni raggruppate intorno a un dato centro: nel caso specifico, Revò, con la frazione di Tregiovo, Romallo, Cagnò, Rumo e Proves.

b) il nesso comunale in senso etnografico.

E allora designa tutta la popolazione presa singolarmente persona per persona o presa globalmente tutta insieme, insediata sul territorio comunale o assunta nella compagine del comune, mediante l'acquisto e l'esercizio dei diritti d'incolato. Tutti costoro sono considerati vicini. Non lo sono invece i forestieri, anche se presenti sul luogo con indisturbata proprietà terriera o edilizia.

c) il nesso comunale in senso giuridico.

E allora designa il complesso di tutte le norme, consuetudinarie prima, ma poi messe per iscritto, che regolano la vita della comunità: i diritti e i doveri che godono e a cui sottostanno, sia i vicini che i forestieri.

QUANDO SORTO

Revò, come tutti i principali centri della valle di Non, è organizzato a comune da tempi antichissimi, fin dalle epoche remote nelle quali i primi abitatori di queste zone si stabilizzano, appena superato un certo grado di densità demografica e appena dalle famiglie dei primi raggruppamenti è avvertito il bisogno di unire le forze per ottenere risultati che separate non avrebbero altrimenti mai potuto conseguire.

I vici, cioè i villaggi organizzati a comune, non sono quindi di istituzione romana, anche se le prove dell'esistenza di essi la danno documenti dell'epoca romana.

Essi sono comunità necessarie, corrispondenti alle necessità profonde della natura umana; hanno quindi esigenze impreteribili che per esprimersi e per essere soddisfatte non possono attendere la spinta imperiale dei Cesari.

Tra esse si possono richiamare le seguenti:

1) le esigenze viarie, i rifornimenti idrici, la necessità della difesa, la confinazione e la custodia del patrimonio forestale.

La viabilità p.es non si esaurisce ai confini del villaggio, ma passa oltre, penetra e valica i circostanti villaggi, per aprirsi a zone più ampie, occupate da altri distretti, attraversate da altri fiumi, serrate da altri monti, attraverso i quali si esplicano e si intensificano, relazioni culturali commerciali, militari ecc. Ora la costruzione e la manutenzione delle strade e dei ponti può essere eseguita solo da consorzi di centri abitati.

2) Le esigenze economiche, il mantenimento del bestiame, la disponibilità di territori da ridurre a coltura, di boschi per la legna, di radure e di alpi per i pascoli ecc. Tutti sanno quanta importanza ha avuto nei tempi passati l'agricoltura e la pastorizia: i due cardini fondamentali dell'economia d'allora. Lo sfruttamento e la tutela di tali ricchezze non sono possibili a una famiglia sola. Ci vuole il consorzio di molte famiglie.

3) Le esigenze della difesa. Ogni comunità di qualche consistenza ha il suo castelliere, cioè un luogo di rifugio in posizione eminente e ben difesa, ove accorrere in caso di emergenza, che richiede la costruzione di muri, di palizzate, di casamenti, di ripostigli per il grano, per il fieno, per gli animali, la cui realizzazione non è pensabile, se non da parte di una comunità.

4) Le esigenze di culto che richiedono manifestazioni collettive, come la costruzione di templi, di santuari, di edicole; il mantenimento del personale addetto ad essi; il sostenimento delle spese necessarie ai sacrifici e alle cerimonie pubbliche. Per gli antichi, a differenza di certi moderni, la religione è inscindibile dalla vita, la quale non è concepibile scissa dalla credenza religiosa, com'è impossibile staccare l'anima dal corpo, senza le più brutte conseguenze. Perciò in Val di Non, da per tutto, are votive, altari a tutti gli dei e le dee, simulacri, luoghi di culto ¹⁵⁾.

Donde le processioni degli ambarvali, di cui rimane notizia delle celebrazioni nella zona di Sanzeno, occasione del martirio dei Tre Capadoci nel 397 d.C. ¹⁶⁾.

¹⁵⁾ GIACOMO ROBERTI, Studi trentini, XXX (1951) p. 25.

¹⁶⁾ S. Vigilio: Lettera a S. Simpliciano.

La Tavola clesiana citata, testimoniando l'esistenza delle tre popolazioni: Anauni, Tulliasse, Sinduni, talmente unite da non potersi separare tra loro e dai Tridentini, indirettamente afferma pure che esse vivono in un sito con un ambito non discontinuo, ma contiguo e omogeneo che non si può identificare meglio che nella conca anauna, la cui ampia cerchia di monti che la cingono, le cui aperte terrazze nelle quali fruttificano le sue campagne, le cui estese superfici sulle quali si aprono i suoi pascoli e i suoi boschi, tutte le ospita e le nutre. Donde l'evidente accenno a una tipica comunità di valle, che oltre all'uguaglianza della lingua, all'origine comune della stirpe — le tre tribù nominate sono tutte e tre del ceppo retico — alla medesima religione che le anima, anche lo stesso ambiente geografico plasma e accomuna.

Sotto questi aspetti la dominazione romana a queste popolazioni non arreca nulla di nuovo.

La vera, la grande novità, tutta romana, invece, è l'idea della loro inserzione nello Stato, di cui i Romani hanno congeniale il senso, mediante l'attribuzione al Municipio di Trento, che apporta un inestimabile vantaggio alla compattezza e all'efficienza della loro organizzazione superiore.

Prima del dominio romano i singoli centri abitati (vici) vivono piuttosto staccati fra di loro; crescono quasi autonomi gli uni dagli altri; sembrano delle ossa non troppo legate che danno l'impressione di parti con relazioni economiche, amministrative, culturali, religiose, superficiali, che necessiterebbero d'un legame più stretto e profondo, per un più ampio sviluppo comune, per rapporti vicendevoli più civili. Nel fatto si sente affiorare il radicato campanilismo, l'asperato spirito isolazionista, troppo geloso della propria indipendenza e individualità che non di rado anima le genti della montagna.

Coll'avvento di Roma da queste parti questa miopia e debolezza scompare. I centri minori si compaginano connessi e collegati col centro superiore, Trento, avviandone così l'amministrazione a regolare controllo centrale.

Di che pure resta memoria nell'Editto di Claudio citato.

Riassunto: a) l'età romana, premessa una lunga gestazione con l'apporto di molte stirpi, tra cui assai apprezzabile quello degli Etruschi e dei Celti, matura il processo associativo vicinale e pagense, proprio degli antichi Italici, estraendone gli elementi da un mosaico

di razze rifugiate tra i nostri monti, il cui risultato è l'incrocio retico e la cui identificazione e sceverazione è forse facile da immaginare, ma non da descrivere.

b) l'età romana rispetta e migliora, accrescendo abitati e potenziando gli antecedenti, l'organizzazione precedente, facendola arrivare a una ventina di vici, quante sono precisamente le 20 Pievi medioevali, che ne conservano e ne perfezionano, allargandola a loro volta, l'organizzazione, creando e sviluppando altri 43 vici nuovi, aggiunti a quelli dell'età romana e rianimandoli d'uno spirito nuovo, recato dall'influsso del cristianesimo. Il che è merito assai maggiore che non creare nuove strutturazioni amministrative.

Questi abitati cristianizzati, come nel periodo antecedente, rimangono distribuiti in tre distretti o pagi o regioni, come li si voglia chiamare, in cui sono insediate le tre stirpi di origine retica cui si aggiungono commistioni di sangue latino.

E i distretti, di cui: uno degli Anauni, l'altro dei Tulliassi, il terzo dei Sinduni, sono rispettati e vivono entro la medesima cerchia orografica, nutriti sul medesimo suolo, stretti dagli stessi vincoli di sangue, di lingua, d'altare; arricchiti dal medesimo patrimonio culturale maturato dalla civiltà greco-latina. Sicchè, a testimonianza stessa dell'imperatore, la separazione di questo blocco unitario, laborioso, intelligente, volitivo, tenace, intraprendente, avrebbe arrecato un depauperamento troppo grave — e non solo materiale — al capoluogo di Trento.

Così organizzata in comunità di valle l'Anaunia vive in pace operosa per circa quattro secoli, assimilando intimamente gli elementi della civiltà mediterranea, con tutti i suoi pregi e difetti, facendosene propri la lingua, le divinità, i culti, i regolamenti militari, l'organizzazione civile e fiscale, iscritta nella Tribù Papiria, incanalandosi, senza inutili e pericolose proteste o tardivi rimpianti, nel nuovo corso della storia aperto nell'alveo di Roma, con le più promettenti energie dei suoi uomini nell'esercito, come soldati scelti per la guardia pretoriana per la difesa della persona dell'imperatore; nelle decurie degli avvocati, come giuristi, a difendere e a giudicare nella stessa Roma (Editto Clesiano).

Quali e quanti sacrifici di sostanze e di persone; quali e quanti sforzi d'intelligenza e d'ingegno; quanto impegno di volontà nell'affrontare i pericoli e le fatiche dei viaggi, la nostalgia delle lontananze;

quali e quante le spese affrontate negli studi siano costate all'Anaunia per il raggiungimento di tali preminenze e benemerienze, non è facile documentare.

Il fatto sta che nessun'altra valle del Trentino si può paragonare alla conca del Noce, per profondità di romanizzazione raggiunta. Il suo parlare semi-ladino, nato e cresciuto dal fertile ceppo della veneranda lingua del Lazio, i reperti archeologici in cui la punta dell'aratro ovunque s'imbatte di cui l'Anaunia è il così ricco forziere, ne possono attestare qualche cosa.

Ma dopo, anche il Romano, come tutti i domini di questo mondo, sotto il peso della sua stessa fatale grandezza, passa e gli subentra il barbaro.

Però alla scomparsa del dominio politico e militare, che fa perdere la libertà a coloro che l'avevano calpestate e derisa in tutti gli altri, predando l'oriente e l'occidente, con gli arbitri d'un esercito ingordo e indisciplinato, con l'ingiusta tassazione dei redditi, imposti con esosa incoscienza e brutalità, quasi tutti sui ceti contadini, i più sfruttati e indifesi, colla fiacchezza morale che aveva svuotato tante anime di scarto, non s'accompagna la scomparsa del primato morale e civile di Roma. Essa presa dai suoi nemici, si riprende i suoi vincitori. La civiltà forgiata nel Mediterraneo a cui Roma offre un contributo così eminente, non muore con la caduta delle frontiere del suo impero ma è trasmessa ai popoli nuovi, segnando l'ombra della meridiana della storia non più il gladio dei Quiriti, ma l'asta della Croce, dalla quale si è schiodato Cristo risorto. Nulla di valido va perduto nella storia.

Nello sconvolgimento che ne segue, che a qualche occhio sprovveduto e superficiale può avere la parvenza d'un sanguinoso tramonto e che in realtà non è che il travaglio doloroso d'una nuova nascita, ciò che era stato rispettato dal Celta e dal Romano, è pure rispettato dalla alabarda barbara; quello che era stato salvato, arricchito, inquadrato da Roma nel suo complesso amministrativo, è tramandato, come preziosa eredità ai popoli nascenti, destinato nel futuro a fecondi ed imprevedibili sviluppi.

Il barbuto Longobardo conserva l'individualità anaune nelle tre gastaldie di Cles, Livo e Romeno, imponendo loro di nuovo solo il nome e spostandone per quest'ultima il centro a Romeno da Sanzeno

— già l'Anagni di Paolo Diacono — dopo la distruzione operata dal duca Ragilone ¹⁷⁾.

Esse continuano poi nei tre Quartieri in cui è amministrata la valle, per tutto il Medio Evo, fino alla caduta del Governo Vesco-vile del 1803.

Tanto le Gastaldie che i Quartieri sono gli eredi della tradizione comunale organizzata nelle Pievi (plebs, plebatus) il cui termine indurrebbe ad individuare la più gran parte della loro vitalità dalla sfera religiosa.

Ma affermare ciò, sarebbe troppo e perciò non corrispondente al vero.

LE PIEVI CIVILI

Il termine pieve (plebs, plebatus) prima di avere un significato ecclesiastico, ha un significato amministrativo - civile, assunto poi dalla Chiesa, per indicare le sue circoscrizioni quasi sempre coincidenti con quelle civili.

Essendo proposito di trattare questo argomento, restringendolo alla pieve di Revò, si chiarirà, come la pieve di Revò prima di essere una organizzazione e una circoscrizione ecclesiastica, è una organizzazione e una circoscrizione territoriale civile dell'Alto Medio Evo.

Ciò che pare di scoprire nei fatti seguenti:

- 1) Essa ha un distretto geografico proprio, per la cui confinazione definitiva si provvede con gli arbitrati del 1320 e del 1331 ¹⁸⁾.
- 2) Questa confinazione delimita un patrimonio comunale di terre, di acque, di boschi, di pascoli, di strade ecc. goduto non individualmente, ma consortalmente (Stessi documenti).
- 3) Il detto patrimonio è amministrato da autorità civili, designate a ciò democraticamente dal popolo che le sceglie fra elementi non proposti — e meno che meno imposti — dall'esterno, ma espressi dal suo seno ¹⁹⁾.

¹⁷⁾ PAOLO DIACONO, Hist. Long. III, 9.

¹⁸⁾ Arch. citati, testi citati).

¹⁹⁾ Stessi documenti.

4) La competenza di tali autorità non riguarda il settore politico, non quello religioso, ma unicamente quello amministrativo. Ad esse infatti è demandata l'intera legislazione campestre, il potere giudiziario locale (I istanza), la costruzione e la manutenzione delle strade comunali, delle fontane per il rifornimento idrico della popolazione ecc.²⁰).

Da ciò si fa manifesto che il comune di pieve di Revò non è una associazione di carattere privato, ma un'associazione libera di uomini di diritto pubblico. Donde la sua organizzazione autonoma, distinta da quella religiosa. La quale però non gode d'indipendenza assoluta, perché contemporaneamente limitata da enti civili superiori, della cui vigilanza e approvazione abbisogna per la ratifica dei suoi atti e l'esecutorietà dei suoi regolamenti. Tali enti sono il governo di valle e la Camera del P.V. di Trento.

5) Il comune di pieve di Revò, per esercitare i poteri anzidetti, si raduna in proprie assemblee, che non vengono convocate davanti all'altare e sotto il pulpito del pievano, cioè del capo religioso della comunità, ma in luogo proprio, cioè la piazza grande del paese, chiamato dalla voce dei saltari, per ordine dei regolani.

6) In fine si deve notare, che nel distretto confinato sopra, esistono i nuclei minori di Romallo, Cagnò, Tregiovo, Valle di Rumo e montagna di Proves, che, col trascorrere del tempo, si frazionano e si suddividono in nuclei eretti a comuni minori. Le suddivisioni del territorio comunale originario possono emanare statuti propri, stabilire propri elenchi di fuochi (famiglie) esigere la riscossione delle tasse, versandole in cassa propria. In nessun caso, almeno nel territorio pievano di Revò, la formazione dei comuni secondari ha relazione con lo sviluppo delle chiese minori. Si verifica anzi in ogni caso il contrario, cioè il fatto delle popolazioni resesi indipendenti civilmente e amministrativamente dal centro primario, che raggiungono l'indipendenza ecclesiastica solo dopo essere arrivate all'indipendenza amministrativa-civile.

Il Cristianesimo perciò non ha creato diciture amministrative e strutturazioni geografiche nuove, non ha sovvertito confini amministrativi antecedenti, anche se per la diocesi di Trento, come per altri casi di territori contermini, si verifica il caso del Vescovo, cioè del Pa-

²⁰) Stessi documenti.

store delle anime, investito di poteri spirituali dal Papa, che associa il pastorale alla spada, simbolo dei poteri temporali di cui è investito dall'Imperatore di Germania, come principe territoriale del Sacro Romano Impero Germanico.

Il Cristianesimo si è riservato un compito ben più difficile e impegnativo, cioè l'indicazione delle nuove mete, delle nuove frontiere da conquistare, cioè la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, insite nei suoi principi dottrinali e pastorali, che sono le idee portanti della nuova civiltà e soprattutto la trasfusione in esse del nuovo spirito d'amore che deve animare i seguaci del verbo divino, totalmente sconosciuto alla vecchia civiltà.

5 PERIODI

Le vicende suddivisorie del territorio comunale di Revò passano attraverso i seguenti periodi.

PERIODO I - È quello delle origini e dei secoli immediatamente successivi, in cui il comune di pieve revodiense abbraccia tutti i comprensori che attualmente sono di Revò, Tregiovo, Romallo, Cagnò, valle di Rumo e Montagna di Proves: tutto il braccio Pescara, eccettuati i possessi sulla sinistra del territorio del medesimo torrente che ora formano il comprensorio comunale di Lauregno; sulla destra, che ora sono sotto la giurisdizione del Mezzalone: ossia Livo, Preghena ecc. fino al Noce e alla Novella e i confini di Cloz.

È il periodo caratterizzato da un'intensa espansione demografica e da profonde modifiche del patrimonio terriero, con la bonifica di quasi tutta la valle di Rumo e fondazione dei relativi centri, se pure era stata iniziata in periodo romano; fondazione di Tregiovo e di Proves e riduzione a cultura dei relativi territori sui quali le popolazioni s'insediano.

PERIODO II - È quello che inizia il frazionamento della primitiva unità, occasionato dall'aumento dei centri abitati, dalla crescita demografica, dall'attività mineraria e dalla lontananza dalla sede primaria. E i primi a staccarsi sono appunto i più discosti: valle di Rumo con centro Marcena e la montagna di Proves. Scoprire la data precisa in cui ciò av-

viene, non è facile. Ma è certo che tale separazione è un fatto compiuto già all'inizio del sec. XIV ²¹).

Però ancora nel 1438 la villa di Marcena, Placeri, Mione e Corte rivendicano diritti di pascolo in Prà lonc, nei Prati dall'Acqua e in tutto l'Ozolo; segno che a quella data, se la separazione è avvenuta da oltre 130 anni, non è però completa ²²).

E per la manutenzione del Ponte di Montagnana nella Carta di regola al n. 11 c'è la prescrizione: « Item statuimo che li detti 4 giurati siino tenuti, secondo al solito osservato per il passato, far commodare e costruire il Ponte di Montagnana e che li Provesi conducano a loro interesse li legnami necessari per la costruzione e riparazione del ponte e che li vicini di Cagnò debbano contribuire secondo li tempi passati » ²³).

E ancora nella medesima regola al n. 18: « Autorità di pascolare alla Novella - Item statuimo e ordiniamo che li vicini di detta Valle in ogni caso e fortuna di tempo possano andare con li loro bestiami e grege a pascolare sin alla Novella, per tre giorni continui, senza contraddizione d'alcuno; ma si occorresse de doverli andare più de giorni trei, li vicini siano tenuti concorrer con li piovesani di sotto e che anco secondo è stato osservato in passato possino andar a pascolar con il loro gregi da prà Mort sin al prà dall'acqua ed in quello imbrizar sin al giorno di St. Zen e dalla Vigilia di S. Bartolamio sin che potranno pascolar ancorche il giorno di S. Bartolamio quel prato se ritrovasse da segar » ²⁴).

E ancora nella medesima Regola al n. 59: « Obligo di mantener il pigagno (passerella di legno) che si va verso Lauregno - Item ordiniamo che in caso et evento di costruire e riparare il pigagno per il quale si passa il fiume della Pescara per andar verso Lauregno o Trazou, che quelli del Collomello de Mion siano tenuti costruerlo et ripararlo, menando quelli di Trazou li legnami a tal costruzione et riparazione » ²⁵).

²¹) PERGER GIUS., perg. lat. 26.6.1309 ... *prope comune de Rumo* ...

²²) Arch. Com. Marcena, perg. 23.4.1438.

²³) Arch. Castel Bragher, Carta di regola della valle di Rumo li 14.9.1611.

²⁴) Arch. Castel Bragher, Carta di Regola della valle di Rumo, li 14.3.1611.

²⁵) Arch. Castel Bragher, Carta citata, li 14.3.1611.

E questa promiscuità di interessi e di prestazioni è altra prova dell'antica unità.

PERIODO III - La spinta autonomistica si allarga. L'esempio di Marcena fa scuola e Cagnò e Romallo imparano la lezione impartita loro dai Rumeri e il 25.4.1531 esigono le divisioni dei beni comunali fino allora indivisi, dalle quali sorgono i due nuovi comuni di Cagnò e di Romallo ²⁶).

Così i comuni da questa data, di due diventano quattro. La frazione di Tregiovo resta con Revò, dal quale è stata fondata, formando un comune unico, col riconoscimento — non col conferimento — rinnovato in atti, dei diritti acquisiti da secoli in favore della comunità di Tregiovo, sulla porzione di Gaggio, intitolato a S. Maurizio, patrono della Chiesa.

Questo periodo dura fino all'avvento del Fascismo.

PERIODO IV - Durante tutto il periodo fascista (1922 - 1945) e il primo quinquennio immediatamente seguente al 1945, è ricostituita l'organizzazione antecedente al 1531, con la fusione di Revò - Tregiovo con Cagnò, Romallo, con sede comunale unica a Revò.

PERIODO V - Il 27.3.1950 (Gazzetta Ufficiale) Romallo e Cagnò riacquistano la loro indipendenza, ritornando alle divisioni del 1531, per le quali Romallo e Cagnò sono comuni autonomi e la frazione di Tregiovo resta incorporata al comune di Revò.

APPROFONDIMENTO PROVE DOCUMENTARIE

A questo punto sembra utile ricapitolare e approfondire lo sguardo sui documenti, perché non restino dubbi sulle affermazioni fatte.

1) Distretto amministrativo proprio.

È affermato:

a) dal titolo: Carta dei comuni di pieve di Revò e di Cloz ²⁷)

²⁶) Arer. Parr. Tregiovo, Divisioni comunali, copia cart. lat. 25.4.1531.

²⁷) Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320 - ... *carta comunitatum Rohi et Clozi* ...

- b) dall'espressione ripetuta diverse volte: « . . . tra i comuni di Revò e di Cloz ²⁸⁾ »
- c) dai confini contesi ²⁹⁾
- d) dai confini segnati ³⁰⁾

Questi confini sono segnati tutti nel bacino imbrifero della Pescara, tra i comuni di Rumo e di Lauregno, quindi sul versante occidentale dell'Ozolo.

Due giorni dopo, cioè l'11.6.1320, si tracciano i confini sul versante orientale dell'Ozolo, in Seguna e val Mala, partendo dall'acqua del torrente Novella fino alla vetta del monte Ozolo, sede dell'antico castelliere ³¹⁾.

Se si osserva, non è fatto parola dei confini contesi sub c). La precisazione di essi è rimandata di altri 11 anni, e precisamente all'1.5.1331: . . . si parte dal Meriggio Foj nella costa del Walpero sopra la chiesa di S. Vito di Lauregno e si discende per il corso dell'acqua della Pescara fino al molino esistente presso quell'acqua, si ascende tra il Faé di Cloz e montagna del maso Mion (Miauner) al campo di Summano, località Sella di Mion (Miauner), si attraversa la montagna verso oriente fino a Portolo e di lì fino ai Roncazzi, dai Roncazzi alla vaita (viazum) sullo schienale dell'Ozolo . . . ³²⁾.

2) Patrimonio comunale

- a) castellieri premedioevali
 - 1) Castelliere di Lauregno, abitato ³³⁾.
 - 2) Castelliere sull'Ozolo, disabitato ³⁴⁾.

²⁸⁾ Stessa carta - . . . *inter comunitates Rohi et Clozi* . . .

²⁹⁾ Stessa carta, . . . Selva Taloj di Lauregno - Mion (Miauner di Tregiovo) - valle (sottinteso: della Pescara) - Portolo, (sopra Tregiovo per salire al Giovat) - tutte località queste, sul versante occidentale dell'Ozolo; cui si aggiungono Val Mala e Seguna, sul versante orientale verso Cloz.

³⁰⁾ Stessa carta: partendo sul monte di Filogna sopra Mezzalone si discende vicino al campo di Giordano in linea retta oltre la valle della Pescara, verso mattina sotto il tovo della palude di Walteroldo (Silva Taloj) palude dei masi della Plata (Platar), malga Molina, costa della Vallaccia, costa del Valpero, al meriggio Foj, di nuovo alla costa del Walpero, di lì all'acqua della Pescara.

³¹⁾ Arch. Com. Brez, perg. lat. 11.6.1320.

³²⁾ Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 1.5.1331.

³³⁾ Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320 . . . *de castelliro le Lauregno* . . .

³⁴⁾ Stessa perg. lat. 9.6.1320; *prope rocham Ozoli* . . . *prope dorsum rochae Ozoli* . . .

b) tutti i territori segnati entro i confini di cui sopra.

c) strade, sentieri e tovi

la strada della piccola roggia (*viam Roçollae*)

la strada di Portolo (*viam de Portulo*)

la viata (*viazum*)

la strada nuova fatta dagli uomini di Romallo (*via formata et facta de novo per homines villae Romalli...*)

la strada di Seguna (*per viam Segunae*)

tovi vicini ai confini (*a tovo proximiori fini*)³⁵⁾

d) malga Molina³⁶⁾.

e) esercizio uso civico

1) pascolo³⁷⁾.

28) uso dei prodotti del bosco: strame, foglia, ramaglie³⁸⁾.

3) Autorità comunali.

Regolani - cui è demandata l'autorità di eseguire le decisioni prese nelle assemblee popolari, secondo i principi stabiliti, di volta in volta, in esse o ocontentuti nel Regolamento comunale (Regola)³⁹⁾.

La villa di Cloz è sottoposta alla regolania maggiore di castel Arsio. La villa di Cagnò è sottoposta alla regolania maggiore dei signori di castel Cagnò com'è confermato pure da questo documento. Le ville di Revò, Romallo, Tregiovo invece sono sempre sottoposte alla regolania maggiore del P.V. di Trento.

L'interferenza dei rappresentanti dei castelli dimostra, come i castellani sono sempre pronti a controllare, frenare e a ficcare il naso nelle faccende delle popolazioni, per ostacolarne con ombrosa gelosia le aspirazioni all'emancipazione e alla libertà.

³⁵⁾ Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 1.5.1331.

³⁶⁾ Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320.

³⁷⁾ Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320 ... *debeant... pasculare; super suis pasculis...* - Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 1.5.1331 *jus insimul pasculandi...*

³⁸⁾ Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320 ... *debeant capulare*, cioè sfondare alberi - *da caplum* o *capulum* - *debeant incidere... debeant insimul uti et incidere...* - Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 1.5.1331 - ... *ius insimul habeant... incidendi...*

³⁹⁾ Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320 ... *commiserunt dictae comunitates de consensu eorum regolanorum, videlicet dicti dni Riprandi de Arsio et dni Arnoldi de Cagnoo...*

I regolani rimangono in carica di solito un anno e possono essere rieletti. L'accettazione dell'incarico è obbligatorio (vedi Carta di Regola di Revò).

Essi hanno il compito della gestione degli affari interni del comune.

Se la comunità ha degli affari da sbrigare, delle controversie da arbitrare ecc. con persone fisiche o enti fuori dei confini comunali, allora elegge i sindaci.

Essi sono quindi i procuratori eletti dai censiti in pubblica adunanza, per sbrigare affari di straordinaria amministrazione nelle relazioni amministrative con terzi. Durano in carica tutto il tempo necessario, per adempiere il loro mandato, cessato il quale ritornano semplici cittadini, come gli altri: «... *isti sunt homines electi de Cloço pro comunitate Rohi . . . tanquam sindaci hominum comunitatis Cloçi . . . isti sunt homines de plebe Rohi pro comunitate Cloçi* »⁴⁰). «... *Bertoldello qd Ribaldi de Cloço, sindaco dictae plebis . . . et sindaci dictarum comunitatum . . . tanquam sindacus hominum . . . sicut sindaci ibidem praesentium et astantium pro majori parte . . . Bontempus notarius sindacus hominum plebatus et supra (Rohi)* »⁴¹).

Tanto ai primi che ai secondi viene deferito il giuramento, prerogativa di stretta spettanza della vicinia, quale garanzia di fedeltà, capacità, serietà, imparzialità nell'esecuzione del loro mandato.

«... *praedicti XII homines . . . corporaliter juraverunt ad sancta Dei evangelia . . . ut suo sacramento et super eorum animas vadant . . . per sacramenta sua dixerunt . . . Nos per sacramentum nostrum dicimus . . .* »⁴²). «... *in praesentia dictorum sindacorum corporaliter ad sancta Dei evangelia juraverunt . . .* »⁴³).

Il sistema preferito per dirimere eventuali contrasti sia interni che etserni, è il compromesso, l'arbitrato, le cui soluzioni devono essere messe per iscritto in un documento pubblico.

«... *compromiserunt dictae comunitates vicissim in XII hominibus . . . de verbo et consensu hominum et comunitatem praedictarum; et iusserunt in notam quae inde publicari deberet, confici instrumen-*

⁴⁰) Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320.

⁴¹) Perg. lat. 1.5.1331, Arch. Parr. Lauregno.

⁴²) Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320.

⁴³) Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 1.5.1331.

tum . . . ; et in hanc publicam formam redegi . . . ; quod de hoc deberet publicum fieri documentum . . . »⁴⁴⁾.

4) Competenza amministrativa.

La competenza dei Regolani è fissata dalla Carta di Regola. In generale è loro affidato il governo del comune, specialmente per quanto riguarda la tutela del patrimonio comunale; la definizione dei confini dei monti, campi, prati, pascoli; il funzionamento delle malghe; l'esercizio dell'uso civico: pascolo, asporto dei prodotti del bosco: strame, foglia, ramaglie, taglio legna e legname; viabilità: transito per le strade comunali, manutenzione di esse, costruzione di strade nuove, uso dei sentieri comunali a pedone e di tovi per l'estrazione dei prodotti boschivi ecc. convocazione delle assemblee popolari ordinarie e straordinarie.

5) Assemblee proprie

I capi famiglia sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, alla data fissata nella Carta di Regola, per l'approvazione dei bilanci comunali e per l'elezione delle cariche scadute; in assemblea straordinaria, quando si presenta qualche necessità particolare, che non si può differire.

Le famiglie sono divise in fuochi. All'assemblea deve partecipare ogni capo famiglia, pena una multa, per gli assenti ingiustificati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e scritte in protocollo apposito dall'attuario (segretario) che di solito è un notaio, in forma pubblica⁴⁵⁾.

Il luogo dell'assemblea è la piazza grande del paese centrale: nel caso, Revò⁴⁶⁾.

6) Comuni minori.

La comunità primitiva, coll'andare del tempo, si fraziona in comunità minori. Nel caso di Revò, s'è già visto, che la prima a staccarsi

⁴⁴⁾ Arch. Com. Brez, perg. lat. 9.6.1320.

⁴⁵⁾ Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 1.5.1331: *... pro majori parte . . . ; Arch. Stato, Trento, Sez. lat. Capsa IX, 126, Liber Focorum 1350: In plebe Revoj - Syndicus de Romallo solvere debet pro XVIII focis. Et dat in defectibus antiquis XXVIII libras et quinque solidos. . . Syndicus de Revò solvere debet XXVIII focis et dat in defectu VII libras cum dimidia . . . Syndicus de Cagnao solvere debet pro XI focis et dat in defectu XVII libras et dat in bonis rellium VIII libras . . .*

⁴⁶⁾ Arch. Parr. Lauregno, perg. lat. 1.5.1331: *... in platea comunitatis Roj . . .*

dal centro revodiense è la comunità di Rumo colla montagna di Proves; nel 1531 si staccano anche le comunità di Cagnò e di Romallo; Tregiovo resta sempre unito con Revò. Le comunità minori si danno regolamenti propri, stabiliscono fuochi propri, raccolgono le contribuzioni in cassa propria.

RIASSUNTO

La storia del comune di pieve sul piano costituzionale si riconnette all'antico pago e vico romano e preromano, ereditato dall'amministrazione romana e bizantina dall'amministrazione dei nascenti popoli barbarici.

È la forma originaria del comune rurale italico, con le modifiche introdotte dai Longobardi e dai Franchi, i quali ultimi alle strutture antecedenti, sovrappongono quelle feudali. Difatti nei documenti del 1320 e del 1331 si fa espressa menzione di castel Arsio, di castel Cagnò e di castel Rumo. Per l'Alto Medio Evo, ossia per il periodo che corre tra la caduta dell'impero romano d'occidente 476 d.C. e il 1000 d.C. — per mezzo millennio — le fonti al riguardo sono scarsissime, perché il diritto pubblico si mantiene in gran parte consuetudinario (*jus consuetudinis*) e si stanno gettando appena in queste epoche remote le basi delle future Regole rurali.

Il comune di pieve (*comunitas plebis, plebatus*) ordinariamente si sviluppa di preferenza nelle zone periferiche del territorio tridentino, in un periodo di decadenza dei poteri pubblici comitali, dove la proprietà libera può sopravvivere, attraverso il godimento e l'amministrazione dei beni comunali pertinenti alle singole ville, l'esercizio dei diritti e dei doveri civici inerenti alle proprietà fondiarie libere. Il fenomeno è accelerato dal fatto che tale comunità è contenuta nell'ambito del comitato tridentino, affidato al governo del P.V. di Trento più incline per sua stessa natura e missione che non la grande e la media nobiltà laica, a concedere esenzioni, libertà e privilegi ⁴⁷⁾.

⁴⁷⁾ Arch. di Stato Trento, *Confirmatio privilegiorum hominum Anauniae et Solis*, Codex Cles. X, orig. 14 e ss.

CARATTERISTICHE COSTANTI DEL COMUNE DI PIEVE

1) È un ente comunale investito di funzioni pubbliche per soddisfare i bisogni civili fondamentali dell'uomo, quali possono essere quelli economici, legislativi, viari, difensivi, ecc.

2) È una comunità necessaria, cioè imposta dalla natura stessa delle esigenze organizzative che non si possono sopprimere nè dilazionare e che per la loro ampiezza superano le limitate possibilità dei singoli villaggi;

3) È una comunità federata, ossia formata dalla confluenza di unità prive di organizzazione comunale propria;

4) È una comunità originaria, cioè non derivata da altre organizzazioni preesistenti.

CARATTERISTICHE DEL SUO ORDINAMENTO INTERNO

1) *Organi della reggenza:*

a) il regolano maggiore e minore, coadiuvato dai Giurati, ossia dal gruppo di consiglieri che richiamano gli homines optimi dei Capitoli carolingi; b) i sindaci o procuratori, quando la comunità è impegnata in controversie con terzi estranei al comune, che durano in carica per tutto il tempo necessario per dirimere la lite, finito il quale decadono dal loro mandato; c) Officiali minori: guardie dei boschi (saltari) e delle campagne (camperi); d) Il segretario detto anche attuario, perché persona che conosce l'arte dello scrivere, che deve pensare alla stesura degli atti comunali e loro conservazione nell'Archivio comunale. Di frequente è un notaio, uomo di legge.

2) *Gruppi interni* - All'interno del Comune di pieve vi sono dei raggruppamenti minori. E questo fatto lo fa risalire ai tempi più antichi. In seguito il raggruppamento si fraziona e le singole ville si erigono a loro volta a piccoli comuni rurali, che nella loro vita economica e giuridica riproducono in piccolo quelle del comune originario.

3) Il grado di autonomia raggiunto non è l'autonomia politica, ma quella amministrativa.

4) Il comune di pieve è in possesso del diritto costituente, ma l'esercizio di esso non raggiunge mai la sfera politica.

5) Tale diritto non è mai assoluto, cioè non è una libertà che raggiunga l'indipendenza, ma subordinato al governo di valle e al governo vescovile superiore.

USO CIVICO: IL GAGGIO DI S. MAURIZIO

Documenti che provano l'esistenza di questa porzione di bosco sono:

1) La sentenza fra le Onorande Comunità di Revò e di Cloz per confini del 15.7.1415.

Interessa il testo seguente: « . . . e questo termine e fine ascende fra il Faé di Cloz e monte di Mion, per seram dicti montis Mioni, usque ad campum Summani, ove si dice la Sela da Mion, fu arativa ed ora prativa et Sti Morizi . . . »⁴⁸).

Questo documento afferma che ci sono tre porzioni ben distinte: a) il Faé, esplicitamente assegnato a Cloz; b) monte di Mione, il promontorio, dove sorge il maso Miauner, detto allora Mion, in contrapposizione con Mion di Rumo, implicitamente riconosciuto proprietà del comune di Revò, parte contendente con Cloz; poiché, se posseduto da altri, sarebbe stato dichiarato; c) il Gaggio di S. Maurizio di Tregiovo.

È da osservare che l'espressione « S. Maurizio » non indica, come è ovvio, la persona fisica di S. Maurizio; non il paese o il comune di Revò, perché il protettore della chiesa parrocchiale di Revò, non è S. Maurizio, ma S. Stefano; non il paese di Tregiovo, in senso civile o edilizio, poiché questo gruppo di case e di famiglie, in tal senso, nei documenti è designato con altre espressioni (Tregiovo - Frazione di Tregiovo - Villa di Tregiovo - comunità di Tregiovo - vicinia o vicini di Tregiovo - colomello di Tregiovo), mai col nome di S. Maurizio.

Quindi l'agionimo indica l'ente di cui S. Maurizio ha la tutela, il patronato; e questo ente non può essere altro che la chiesa di S. Maurizio di Tregiovo, intesa a volte in senso materiale, cioè la fabbrica di sassi, dove i fedeli si raccolgono per le pratiche del culto; a volte in senso spirituale, cioè la comunità dei fedeli, che di quell'edificio si servono, per le loro devozioni, per cui accettano l'investitura del Gaggio che al Santo Patrono s'intitola.

⁴⁸) Arch. Com. Cloz, Att. Cart. ital. 15.7.1415.

Ora i due sensi accennati, edilizio e spirituale, sono tramandati dalle vecchie carte.

Il primo senso:

- a. 1634 - « ... A dì sabato 4 novembre 1634 - Sopra il cimitero di S. Maurizio di Triggio . . . »⁴⁹⁾.
- a. 1639 « La copertura di S. Maurizio, per la metà verso settentrione costò in tutto R 80. La coprì mr. Giacomo abitante in Provesio »⁵⁰⁾.
- a. 1648 - « A messer Giacomo Maffei, mercante di Revò, per tanti chiodetti o brocchette, adoperate nel coperto: la metà del tetto di S. Maurizio di Triggio, R/ 10 »⁵¹⁾.

Il secondo senso:

- a. 1547 - 26 novembre . . . Antonio fu mr Cristoforo Luchini di Trizovo, come giurato di S. Maurizio di Tregiovo, fu contento di aver avuto . . . ecc.⁵²⁾.
- a. 1591 - Anno del Signore 1591, indizione 4a, giorno di martedì, 5 del mese di novembre . . . Ivi Leonardo Micheli (de Michaelibus) di Tregiovo, per se e i suoi eredi . . . si costituì vero e liquido debitore di Giovanni da Sibano, come sindaco di S. Maurizio di Tregiovo . . .⁵³⁾.
- a. 1625 - « ... Cristoforo Sibano sindaco . . . di S. Maurizio . . . »⁵⁴⁾.
- a. 1636 - «L'anno di N. Signore 1636, 23 settembre, Lunedì, in stupa di Cristoforo Sibano in Tregiovo. Ivi fu esposto come San Maurizio tiene una greziva incolta et infruttuosa al Pederzol, presso le vie comuni . . . ecc. »⁵⁵⁾.

Non sarà inutile notare che non si riesce a rintracciare una prova che la proprietà del detto Gaggio è del comune di Revò o della chiesa

⁴⁹⁾ Arch. Parr. Tregiovo, Conti vecchi II, 45.

⁵⁰⁾ Arch. Parr. Tregiovo, Conti vecchi II, 51 - Resoconto 13.3.1639.

⁵¹⁾ Arch. Parr. Tregiovo, Conti vecchi II, 59-60, Resoconto 22.9.1648.

⁵²⁾ Arch. Parr. Tregiovo, Conti vecchi II, 101 - 102, att. cart. lat. 26.11.1547.

⁵³⁾ Arch. Parr. Tregiovo, Conti vecchi II, 1, att. cart. lat. 5.11.1591.

⁵⁴⁾ Arch. Parr. Tregiovo, Conti vecchi II, 37, Resoconto in italiano 22.9.1625.

⁵⁵⁾ Stesso Arch. stessi Conti II, 48-49.

parrocchiale di Revò o della Frazione di Tregiovo o della chiesa dello stesso, fino alla reluzione del livello feudale, avvenuta nel secolo scorso ^{55 bis}). Tale diritto fu sempre delle famiglie nobili, dei Coredò prima, dei Tono poi, che ne investono non la chiesa parrocchiale di S. Stefano di Revò, non il comune di Revò, ma i capi famiglia di Tregiovo fino all'ultima investitura dei 14.5.1796 ^{55 ter}).

Con l'affrancazione del livello feudale, la proprietà del Gaggio è trasferita alla Frazione di Tregiovo. Questa è la ragione per la quale negli Urbari della chiesa di S. Maurizio non compare in nessun foglio il Gaggio, non essendo mai stato sua proprietà.

Da ciò però non si deve inferire che il detto bosco non abbia nessuna relazione con la chiesa medesima e ne abbia avuto la denominazione solo perché la detta chiesa è stata edificata entro i suoi confini. Una relazione puramente toponomastica dunque e non altro.

Ciò che sarà chiaro da quanto viene aggiunto qui sotto.

2) La copia cartacea delle Divisioni comunali tra Revò, Tregiovo, Romallo e Cagnò dei 25.4.1531.

Interessa il testo:

« Item dicimus . . . et designamus hominibus comunitatis Trizovi, certam partem Gazii unius montis infra hos confines, qui dicitur — el dos de Sancto Maorcio — reservatis iuribus illorum de Siban, incipientem ab ecclesia sancti Maurittii et descendendo usque ad viam et locum, qui locus dicitur et nominatur — alla Sèra — sotto san Maorcio — et eundo intus per illam viam versus Lauregnum, usque ad vallem, quae vocatur vulgariter — la val del Ri da Mion — et ascendendo directe illum Ridum usque in capite Ridi, videlicet usque ad viam quae vadit versus Lauregnum, quae nominatur — la via de sora dalla Palù — eundo versus Trizovum directe, usque ad praedictam ecclesiam sancti Maurittii.

Quae pars montis sive gazii sit libera et expedita hominum comunitatis Trizovi, salvo et reservato quod homines Revodi et Cagnodi habent in dicta parte dicti montis seu gazii jus pasculandi cum suis animalibus cuiuscumque generis divisim et in comunione cum illis de Trizovo et prout fecerunt et faciunt hucusque, sine contradictione illorum de Trizovo in dicto gazio terminato . . .

^{55 bis}) Nozione della Commissione Provinciale per l'affrancamento e il Regolamento degli oneri fondiari in Innsbruck dei 14.11.1885, n. 18486/994 Serv.

^{55 ter}) Arch. Com. Revò.

Lata, lecta et publicata fuit haec sententia supradicta arbitramentalis sub anno Domini millesimo, quingentesimo, trigesimo primo, indictione quarta, die vero martis, vigesima quinta mensis aprilis in villa Revodi, super platea ipsius villae . . . praesentibus quoque Marino filio qd Conci da Siban, Matheo qd filio Johannis Luchini et mr Christophoro filio qd Antonii Luchini de Trizovo, juratis ipsius villae laudantibus etc ⁵⁶).

Uguualmente diciamo . . . e designamo agli uomini della comunità di Tregiovo, certa parte di Gaggio d'un monte, fra questi confini, che è detto — el dos de sancto Maorcio — riservati i diritti di quelli di Siban, che incomincia alla chiesa di S. Maurizio e discendendo fino alla strada e al luogo, il quale luogo è detto e nominato — alla Sèra — sotto san Maorcio — e andando dentro per quella strada verso Lauregno fino alla valle, che volgarmente è chiamata — la valle del Rì da Mion (Miauner) — e ascendendo direttamente quel Rivo fino alla sorgente del Rivo, ossia fino alla strada che va verso Lauregno, che si chiama la strada de sora dalla Palù — andando direttamente verso Tregiovo, fino alla predetta chiesa di san Maurizio.

Questa parte di monte o gaggio sia libera e spedita degli uomini della comunità di Tregiovo, salvo e riservato che gli uomini di Revò e di Cagnò, nella detta parte di monte o gaggio abbiano il diritto di pascolare coi loro animali di qualunque genere separatamente e in comunione con quelli di Tregiovo e come fecero e fanno fino ad ora, senza contraddizione di quelli di Tregiovo nel detto gaggio terminato.

Questa sentenza sopradetta arbitralmente fu emanata, letta e pubblicata nell'anno del Signore 1531 — indizione 4a — giorno di martedì, 25 del mese di aprile, nella villa di Revò sulla piazza della stessa villa . . . presenti anche Marino figlio di Conzio da Siban, Matteo figlio fu Giovanni Luchini e mr Cristoforo figlio fu Antonio Luchini di Tregiovo, giurati lodanti della stessa villa ecc. ».

Questo documento può trarre in inganno, perché può far pensare che il Gaggio sia venuto in proprietà della comunità di Tregiovo il 25.4.1531. Il che è falso, per il semplice motivo che del medesimo la designazione alla frazione di Tregiovo è già testimoniata nel 1415 e quindi avvenuta in data anteriore al 1531, nel quale anno non è fatto un nuovo assegno, perché Tregiovo, come Romallo e Cagnò, non è eretto a comune autonomo, ma semplicemente confermato nei preesistenti diritti, senza menomare quelli sulle altre proprietà comunali, ri-

⁵⁶) Arch. Parr. Tregiovo, Divisioni comunali del 25.4.1531, pag. 29 - 31.

maste indivise con Revò, anche dopo il 1531, del quale Tregiovo fu sempre considerato parte integrante.

Premesso ciò non si trovano parole più belle di commento ai diritti citati che quelle desunte dal Processo civile intentato da Giovanni Battista Paternoster di Tregiovo, contro la comunità dello stesso luogo e da questa denunziata per molestia alla vicinia di Revò il 30.11.1804.

« Dall'anno 1530, tra le ville di Revò, Romallo, Cagnò e Tregiovo tutte a quell'epoca indivise nella massima parte dei beni comunali, si concordò venire a certa divisione di monti, selve, in vigore di cui alla villa di Tregiovo fu assegnato il Gaggio di S. Maurizio . . . dato un proporzionato compenso alle altre tre ville in luoghi e siti diversi con quella congruità ad ognuno dovutasi, come si vede nel contesto del prodotto documento, colla sola modificazione e riserva a tutte quante le sopra enunciate ville di potere coi loro animali esercitare il pascolo da per tutto nei siti divisi ed a ciascuna destinati, cosicché il diritto di legnare e boscheggiare fosse proprio e libero poi nei rispettivi assegni e siti destinati dalle comunità dividenti, come difatti da duecentosettanta e più anni tale privativa ragione di boscheggiare fu costantemente mantenuta da ogni villa, com'è notario, notorissimo e per tale vien dedotto e senza che si possa dare un esempio che la comunità di Revò abbia pubblicamente esercitato alcun atto possessivo e di quasi dominio nel menzionato Gaggio di S. Maurizio, essendo sempre stato goduto dai soli vicini di Tregiovo il frutto del medesimo, a riserva del pascolo cumulativo a norma del concordato »⁵⁷⁾.

Il documento del 1531 designa la porzione del bosco « agli uomini della comunità di Tregiovo » dove il termine comunità designa il nucleo abitato di Tregiovo coi suoi abitanti, considerato non ecclesiasticamente, ma civilmente.

Perciò la stesura è fatta « alla presenza di Marino fu Conzio da Sibani, di Matteo fu Giovanni Luchini e del mr Cristoforo fu Antonio Luchini di Tregiovo giurati della villa », e non della chiesa.

Ciò vuol dire che il Gaggio non è dotazione ufficiale in senso assoluto, della chiesa di S. Maurizio, ma dei frazionisti di Tregiovo, evidentemente distinti dal resto del comune di Revò.

Dal che ne deriva che il Gaggio non è proprietà comunale, ma frazionale, com'è sottolineato dalle parole: « La qual parte di Gaggio sia libera e spedita degli uomini della comunità di Tregiovo ».

⁵⁷⁾ Arch. Parr. Tregiovo, fascicolo cart. ital. 30.11.1804, pag. 20.

Coll'atto dei 25.4.1531 Revò, Romallo, Cagnò diventano tre comuni distinti. Tregiovo invece rimane indiviso, con Revò, come fu sempre e come lo è tutt'ora; in posizione privilegiata però rispetto agli altri quattro colomelli in cui è diviso Revò, potendo disporre, oltre che di tutti i proventi del restante territorio comunale, anche dei proventi del bosco di S. Maurizio, proprietà frazionale.

Quindi chi può decidere dell'uso di tale bosco sono solo i capi famiglia di Tregiovo o direttamente nelle sessioni plenarie di essi o indirettamente attraverso i loro rappresentanti, senza per questo cessare di far parte del nesso comunale di Revò, con tutti i diritti dei censiti di Revò e con tutti i doveri inerenti a tale condizione civile; dovendo concorrere ai bisogni e alle spese del comune di Revò, versando le imposte nella cassa comunale di Revò; potendo godere con tutti i diritti degli altri censiti revodiensi dei proventi delle proprietà comunali e di avere il concorso del comune di Revò nelle opere di interesse pubblico comunale, come sarebbero: strade, acquedotti potabili e irrigui, acqua necessaria per la sicurezza contro gli incendi e impianti pompieristici necessari; illuminazione pubblica; erezione, manutenzione, arredamento locali scolastici, impianti telefonici, manutenzione esterna degli edifici sacri ecc. necessari come per il centro principale, così anche per il centro frazionale, senza per questo usare del bosco della Frazione, del quale l'amministrazione comunale non può disporre in nessun modo, senza il consenso dei capi famiglia Frazionisti o dei loro legittimi rappresentanti.

Questa è sempre stata la linea di condotta, seguita per secoli dagli amministratori frazionali di Tregiovo e comunali di Revò.

Se ne trova ampia conferma:

a) Nelle « Osservazioni esposte all'Inclito Imp. Reg. Capitanato distrettuale in Cles, li 26.11.1878, che dicono testualmente:

« Il sottoscritto (rappresentante di Tregiovo) a nome dei suoi frazionisti, fa conoscere che la frazione di Tregiovo forma parte integrante del comune di Revò e come tale versa l'imposta e sovrainposta nella cassa comunale di Revò, per cui non le rimane alcun reddito a riscossa, per poter con questo incontrare spese, che, del resto, dovrebbero essere incontrate in comune dal comune stesso a tal scopo la frazione di Tregiovo è un membro indiviso del comune di Revò e, come tale, uguale nell'entrata e così pure in uscita . . . Il Gaggio di S. Maurizio è di sola proprietà della frazione di Tregiovo, come appare dalla

Investitura in data 14 maggio 1796, col N. 220, al catasto steurale N. 1345 e questo bosco serve solo per il mantenimento della legna necessaria per l'attuale curato e poco più e i frazionisti credono che per essere in possesso di questo bosco, come gli altri possessori di boschi privati, che vi sono nel comune di Revò, di non perdere il diritto dell'annesso comunale, cioè di essere uguali in entrata come nell'uscita »⁵⁸).

b) Nei Protocolli di sessione dei capifamiglia di Tregiovo, iniziati il 28.9.1919, dal capofrazione Micheli Giacinto⁵⁹).

— Protocollo n. 6: Fontana alla Scialetta li 26.12.1921: « ad 1° - Si delibera di far condurre i tubi da Revò a Tregiovo; il comune corrisponde la metà della condotta »

— Protocollo n. 8: Forza elettrica li 18.1.1922: ad 1° « la Frazione si obbliga di dare alla Società elettrica e di impiantare tutti i pali, per la conduttura elettrica, una volta per sempre, non compreso però l'indennizzo del suolo per l'impianto dei pali e passaggio della conduttura . . . ».

A quest'ultima deliberazione seguiva poi la lettera del Signor Silvio Sandri, capocomune di Revò, in questi termini: « (omissis) . . . lo scrivente è pienamente d'accordo che la frazione di Tregiovo venga trattata alla medesima stregua del comune di Revò ed alle seguenti condizioni: 1) il comune provvederà i pali necessari per la conduttura ad alta tensione dalla prima stazione di trasformazione a Tregiovo; 2) Si assumerà il pagamento di eventuali danni causati per l'impianto di pali ai proprietari di terreni situati lungo il percorso della linea da costruire . . . - Revò, 23.1.1922 - Firma: Silvio Sandri »⁶⁰).

c) Nella lettera dei 4 marzo 1941, N. 7575, del Prefetto di Trento, avente Oggetto: Amministrazione separata Frazione Tregiovo:

« Poiché i redditi patrimoniali della Frazione di Tregiovo non sono sufficienti nemmeno a coprire le spese delle imposte, gravanti le proprietà terriere della frazione stessa; così non è possibile addivenire alla separata amministrazione e alla compilazione del bilancio frazionale. I redditi boschivi della frazione saranno perciò iscritti a bilancio

⁵⁸) Arch. Parr. Tregiovo.

⁵⁹) Arch. Parr. Tregiovo.

⁶⁰) Arch. Parr. Tregiovo, Lettera del Signor Silvio Sandri, pari data.

del comune, già approvato dalla G.P.A. e accantonati nello stesso bilancio, per i bisogni della frazione » ⁶¹).

3) L'Investitura di Castel Brughier alla comunità di Tregiovo dei 14.5.1796 ⁶²).

a) In essa sono assegnati a Tregiovo « una palude e bosco nelle pertinenze di Tregiovo, loco detto alla Palù, cui confina la via comune e Leonardo Eccher col maso Sibainer, livellario di casa Castel Fondo, salvo ulteriori confini » (pag. 2).

b) L'investitura è rinnovata nella canonica di Tregiovo, alla presenza dei testimoni Flaim Andrea e Paternoster Giovanni Battista di Tregiovo, dal notaio Giuseppe Alfonso Widmann, procuratore speciale dei fratelli Giuseppe Innocenzo seniore; Emanuele Maria, canonico della metropolitana di Salisburgo e della cattedrale di Trento e Arbogasto Pio Amedeo, conti Thunn e Hohenstein (pag. 1)

c) L'investitura si richiama a quelle dei rogiti Caiani del 1577 e dei rogiti Antonietti dei 3.7.1723 (pag. 1) e specifica che la detta porzione di bosco è arrivata in mano dei conti Thunn di Castel Brughier, venduta loro dal nobile signor Antonio de' Coredo, padrone antecedente (pag. 1).

d) L'investitura è accettata da Giovanni Battista Flor di Tregiovo, in nome di Stefano Flaim, assente dal paese, giurato di questa comunità, a nome di tutta la vicinia, questa rinnovazione ricercante ed accettante (pag. 1).

Se Stefano è giurato della comunità di Tregiovo, non accetta l'investitura a nome della chiesa di S. Maurizio. Il termine « comunità » indica gli abitanti di Tregiovo in senso civile e non in senso ecclesiastico. Per la medesima ragione, se l'investitura è accettata a nome di tutta la « vicinia » non è accettata a nome della chiesa. I termini « comunità » e « vicinia » sono sinonimi.

e) alla « vicinia » di Tregiovo è concesso « l'utile dominio » salvo sempre il diretto (Pag. 1).

Il Gaggio dunque, a quella data, non è proprietà diretta della frazione, perché tale diritto resta sempre alla Casa Thunn investitrice, la quale esercita il suo dominio diretto mediante l'investitura, lasciando alla frazione l'utile dominio, ossia l'usufrutto.

⁶¹) Arch. Parr. Tregiovo, Lettera del Prefetto di Trento dei 4.3.1941, n. 7575.

⁶²) Arch. Com. Revò.

Meno che meno è proprietario il comune di Revò, il quale non può esercitare nessuna ingerenza, nè diretta, nè indiretta.

Il dominio diretto è passato alla Frazione con la Nozione già ricordata dei 14.11.1885.

4) Il Decreto di assegnazione di terre e di indicazione degli usi civici emesso a Trento il 24.6.1939, XVII - dal Commissario dr. Carlo Boni e registrato a Trento il 6.7.1939, n. 26, Atti Giudiziari Vol. 26 ⁶³).

Da esso appare: a) che « quanto all'origine le dette terre appartengono alla nominata frazione da immemorabile tempo » (pag. 1); b) che « nel libro fondiario il diritto di proprietà appare intitolato al nome della frazione: Tregiovo, comune di Revò » (pag. 1); c) che « sui terreni stessi esistono e sono di esercizio i seguenti usi civici a favore dei cittadini abitanti nella frazione: 1) diritto di pascolo in ogni stagione dell'anno con gli animali di ogni specie svernati nella frazione; 2) diritto di legnatico: da combustibile ad uso interno; 3) diritto di stramatico; 4) Usi civici promiscui: diritto di pascolo a favore della frazione di Romallo » (pagg. 3 - 4).

5) Al presente (1973) - tutto ciò è confermato dal Libro Fondiario di Cles, che alla Partita Tavolare 229 del Comune Catastale di Revò, attesta che in località Gaggio di S. Maurizio appartengono alla frazione di Tregiovo i sotto elencati beni di uso civico:

- 1) p.f. 2846 - Qualità della cultura: Bosco;
Superficie: Ettari 15, Are 91, m² 70;
- 2) p.f. 2847 - Qualità della cultura: Bosco;
Superficie: Are 15, m² 83

In tutto ettari 16, Are 07, m² 53.

EPOCA DELL'INVESTITURA E SUE RINNOVAZIONI

Il notaio Giuseppe Alfonso Widmann nell'Investitura dei 14.5.1796 dice espressamente: « . . . volendo continuare la rinnovazione delle investiture perpetuali della prelodata eccellentissima Famiglia (Thunn) ho rinnovato e rinnovo in forza di questo pubblico documento l'investitura de « rogiti Cajani 1577 - Antonietti dei 3.7.1723 -

⁶³) Arch. Commissariato Usi civici Trento, Piazza Lodron.

qual compra fata dal Nobile Signor Antonio de' Coredò, come Lospuch primae partis di Casa Brughier - fol. 354 . . . »⁶⁴).

Il passaggio di proprietà dalla casa Coredò alla Casa Thunn è avvenuto nel 1321⁶⁵).

Se dunque al 1321 risalgono le compre fatte da Casa Thunn dalla Casa Coredò, l'investitura del Gaggio di S. Maurizio risale oltre. A qual anno preciso, non ho documenti per precisarlo.

SCOPI DELL'INVESTITURA

Si esaminino i seguenti documenti:

a) « . . . annuendo favorevolmente alle preghiere dei fedeli nostri diletti uomini e vicini della comunità di Tregiovo, pieve di Revò, abbiamo stimato di concedere la graziosa facoltà, come con la serie delle presenti (lettere) concediamo, di vendere una certa parte di bosco chiamato il Gaggio, per la somma di R/ 115 e non oltre, da impiegarsi nell'estinzione del debito dal quale la stessa comunità è premuta e precipuamente per la riparazione della sacra torre di quella chiesa, che va in rovina . . . ».

. . . praecibus fidelium nobis dilectorum hominum et vicinorum comunitatis Tregiovi, plebis Revodi, favorabiliter annuentes, gratiosam facultatem concedendam duximus, prout harum serie concedimus, alienandi quamdam portionem nemoris nuncupati — il Gaggio — pro summa R/ 115 - et non ultra, impendenda in extinctioe aeris alieni, quo eadem comunitas premitur et quidem praecipue pro reparanda ruinosa sacra turri illius ecclesiae . . . Datum Tridenti . . . die 17 maij 1757 . . .)⁶⁶).

Osservazioni: 1) la graziosa concessione è data per dare risposta affermativa alle preghiere dei vicini di Tregiovo. È data direttamente, non tramite il comune di Revò, per il motivo che esso non può vantare nessun diritto di proprietà, nè nessuna ingerenza amministrativa e quindi non può disporre in nessun modo. Il bosco è privato della frazione. 2) Per la vendita di quella parte di bosco è necessaria la rati-

⁶⁴) Arch. Com. Revò.

⁶⁵) CASETTI, Guida Storico-Archivistica del Trentino, Trento 1961, pag. 795.

⁶⁶) Arch. Parr. Tregiovo, fasc. campanile, atti attinenti . . .

fica dell'autorità superiore, che a quel tempo — 1757, 17 maggio —, durando ancora il Principato vescovile di Trento, anche in campo civile-amministrativo, è il P.V. di Trento. Dunque neppure la comunità di Tregiovo può disporre a suo piacimento, ma deve avere il benessere dell'autorità superiore, che è concesso dal vescovo Francesco Felice degli Alberti di Denno, in qualità di amministratore e plenipotenziario, che risponde alla richiesta dei vicini di Tregiovo, scritta da don Bevilacqua Salvatore, allora curato del luogo ⁶⁷).

Da questa concessione vescovile emerge che uno degli scopi del Gaggio, nel 1757, è il restauro del campanile. Del Gaggio quindi gli abitanti di Tregiovo sono investiti, perché se ne servano per i loro bisogni privati, soprattutto sacri; di modo che il Gaggio, in tal senso, è dote beneficiale anche della Chiesa: ecco perché s'intitola a S. Maurizio.

b) Così si esprime pure la « Rinunzia di pretesa Paternoster sopra il Gaggio de dos S. Maurizio che dice testualmente: « . . . nelle pertinenze di Trigiovo si trova un Gaggio spettante alla chiesa filiale di detto luogo; (il) quale gaggio fu e da nostri antenati e da noi stessi . . . frequentato, per tagliare il bisognevole, con patto però di pagare, per la sorte, certa quota di grano alla suddetta chiesa, siccome da noi fu pagata e goduto tal diritto della sorte solita da distribuirsi per cadaun anno . . . » ⁶⁸).

Da questo Memoriale spedito da Stefano Paternoster e Udalrico Paternoster a S.A.R. il P.V. di Trento nel 1740, contro i Rappresentanti di Tregiovo che non vogliono concedere ai suddetti gli usi civici, sul Gaggio, perché forestieri saliti da Romallo, risulta che: a) a quella data la proprietà del Gaggio non è del comune di Revò, ma della frazione di Tregiovo; b) che su quella proprietà frazionale la chiesa di S. Maurizio ha dei diritti, essendo affermato espressamente che il Gaggio è « . . . spettante alla chiesa filiale di detto luogo . . . »; c) i Tregiovesi sul Gaggio non hanno la proprietà, ma i diritti di uso civico, l'esercizio dei quali è vincolato al pagamento d'una « quota di grano » da versarsi alla chiesa locale.

c) Si arriva così all'anno 1822, in cui si deve pensare ad estinguere i debiti contratti durante le depredatorie guerre napoleoniche.

⁶⁷) Arch. Parr. Tregiovo, Fasc. campanile, atto cart. 25.11.1756, Instrumento d'acquisto citato.

⁶⁸) Arch. Parr. Tregiovo, Fasc. Processo Paternoster 30.11.1804.

Per tale ammortamento non si ricorre alla vendita frazionata fra i capifamiglia, ma a quella dei Brusadi.

Le guerre napoleoniche con le loro esose imposizioni, depauperano le popolazioni già tanto povere e le onerano di debiti. Già il governo bavarese, sotto il quale è caduta la valle di Non con il resto del Trentino, ordina che i boschi comunali siano destinati a tale risanamento ^{68 bis}).

Al governo bavarese succedono altri governi; cade Napoleone; il Congresso di Vienna assegna il Trentino all'Austria e l'affare scottante dei debiti è avviato finalmente a soluzione per la valle di Non, con un piano di ammortamento studiato dall'Imperial Regio Giudizio distrettuale di Fondo il 31 marzo 1822 e confermato dal medesimo il 3 aprile 1822. In quel medesimo anno, e precisamente il 14 novembre, a Revò sotto la presidenza del sgr Luigi Francesco de Ziller, commissario delegato, è tenuta pubblica asta, nella quale, fra l'altro, è venduto a Flor Floriano fu G.Batta di Tregiovo un bosco, situato nelle pertinenze di Tregiovo, detto Monte delle Croniere, della dimensione di staia 202, misura locale, per l'importo complessivo di fr. 2460 al corso abusivo ⁶⁹).

Di questo tempo è anche la compera da parte dei Tregiovesi delle particelle ai Brusadi.

La pratica è iniziata con la « Supplica all'Ill.mo Sgr. Cav. de Maffei, qual sgr Capocomune » di Revò, presentata dai frazionisti di Tregiovo il 30.6.1822.

« Li presenti e sottoscritti vicini di Tregiovo, bramosi di avere delle sorti di terreno da coltivare, presentano questa sua supplica e dimanda all'Ill.mo Capocomune, mediante il quale sperano di ottenere il graziosissimo consenso dell'Ill.mo Capitanato di Trento. Tregiovo villetta e colomello unito con Revò, distante due ore, situato su luogo montuoso e tra dirupi, è scarso affatto di campagna. La popolazione oggidi è numerosa più di quanto comporta la ristrettezza del paese. In Revò ed altri Comuni di Val di Non furono già da tempo distribuite diverse sorti di terreno, per fare campi e prati e qui mai ne fu distribuita alcuna, ma se vi era qualche pezzetto fu venduto a pro di tutta la comune. Ora dicendosi di dover vendere un sito nominato i « Bru-

^{68 bis}) Ordinanza del Regio Bavaro Giudizio distrettuale di Mezzolombardo dei 25.5.1807.

⁶⁹) Carte Flor Olivo - Isidoro, Tregiovo.

sadi » per sanare debiti comunali, questi vicini domandano istantemente, che venga loro assegnato una sorte o porzione di terreno nel detto luogo focatim di alcuni stari, per la quale si obbligano di sottomettersi ad una equa quota di pagamento ad ogni sorte proporzionata, come verrà giudicato da periti che verranno eletti per la misura e distribuzione delle medesime. Al qual fine, dovendo la maggior parte partire per l'Italia, nell'imminente inverno, per travagliare, hanno pregati e deputati come pregano e deputano Andrea Flaim e Giovanni Egger, vicini, quali procuratori, dandoli piena autorità di promuovere a nome di essi questa domanda delle sorti e procurare l'intiero adempimento. Vogliono che alla presente loro supplica sii annessa la conveniente carta da bollo o che venga trascritta da l'Attuario comunale, affine possa sortire il suo effetto. « Seguono le firme di 23 capifamiglia » ⁷⁰).

Alla domanda è data risposta negativa, il cui atto non è noto, ma il fatto si deduce ugualmente dalla replica:

« Al Lod. Imp. Reg. Giud. Distrett. di Fondo - Nr. 989

In seguito al grazioso Rescritto delli 20 corr. ed insinuatoci il 25 detto, siamo in necessità di far presente quanto segue, per nostra giustificazione.

Dunque riuscirono tutte inutili le nostre umili rappresentanze e le ragioni addotte nella supplica presentata il 30 giugno p.p. - non hanno alcun vigore?

Non ci opponiamo all'ammortizzamento de' debiti, essendo doveroso, ma speravamo che i piccoli pezzetti nominati, restassero a ben pubblico, perché nel crociarli, non ebbero riguardo alla villa, come ognuno può chiaramente vedere, e dal sentimento generale nostro si può conoscere. Alla significazione che sia libero aspirare alla Croniere, questo sarà un giudizio generale ad ognuno nella pubblica vendita e non favore alcuno. Noi speravamo averlo a discreto giudizio, poiché all'asta futura hanno già preparate i Revodi grandi Mire, le quali Tregiovo non potrà superarle, benché sia a portata e doverà stare quieto, essendo le famiglie che potrebbero aspirare forse otto o dieci e la maggior parte povere, così impossibile arrivare alla compera. Per le sorti ricercate non è lamento, ma fu sempre una continua, giusta pretensione, sino dai primi anni della distribuzione delle sorti di Revò e mai ci fu dato ascolto. Benché in tutte anzi, se vi era qualche pezzetto comodo, lo hanno sempre venduto a contanti i passati Regolani più volte e mai

⁷⁰) Arch. Parr. Tregiovo, Atti attinenti.

voluto assegnare per sorti. E non si è mai avuto cuore d'intentare azione giudiziale. In tutte le comunità furono date sorti e qui mai?

Non è vero che conguaglio delle sorti, Tregiovo abbia ottenuto il Gaggio di S. Maurizio. Questo fu posseduto da Tregiovo già prima del 1500, per investitura, essendo allora della Famiglia Coredo e poi passato per compra nell'Ecclma Famiglia Thunn e nelle divisioni del 1531, benché già proprio, di nuovo assegnato a Tregiovo, per convenienza ed a Revò le Fratte e a Cagnò il Gaggio sopra la valle d'Oscanina. Il tutto apprendo dalle Investiture L.A.A. e dalle Divisioni L.D. Tale Gaggio è talmente diretto a settentrione e pendente che è impossibile poterne ridurre a cultura.

Dunque può vedere l'Imp. Reg. Giud. con chiarezza la giusta dimanda delle sorti e conoscere appieno la continua avversione che si nutrice contro il nostro bene; essendo paese ristrettissimo di popolazione che scarseggia assai di campagna e le sole Croniere essere luogo idoneo, per essere soccorsi. Ma vi è sempre l'Inimicus Homo — ed il pesce grande mangia il piccolo ed il povero mai esaudito, ma sempre oppresso.

Quindi fattoci coraggio replichiamo di nuovo umilissima istanza di benigno ascolto e preghiamo caldamente, a prendere chiara informazione ed aiutarci colla possente protezione e ne speriamo dall'ottima clemenza, qual padre de' poveri, la grazia.

E con profondissimo rispetto siamo per li vicini di Tregiovo. Il Rappresentante Commesso - Firma: illeggibile - Tregiovo, li 27 agosto 1822 »⁷¹).

Le replica pare abbia sortito il suo buon effetto, perché la località nominata è venuta, se non tutta, certo buona parte, in mano delle famiglie di Tregiovo, che se la sono divisa in 23 porzioni (sorti), corrispondenti al numero delle famiglie — ciascuna di 8 staia, cioè 3600 mq —. La divisione venne realmente fatta l'anno 1823. Difatti p.e. dalla famiglia Corrà (Simoni) nel 1824 e anni seguenti furono pagate le seguenti rate di denaro:

13.11.1824 - per i Brusadi - II rata fiorini 76 e carantani 12

14.11.1825 - per i Brusadi - III rata fiorini 78 e carantani 24

15.11.1826 - per i Brusadi - IV rata fiorini 75

8. 5.1828 - per i Brusadi - V rata fiorini 73 e carantani 18⁷²).

⁷¹) Arch. Parr. Tregiovo, Lettere in Notizie diverse.

⁷²) Carte Famiglia Corrà (Simoni).

Come appare dall'esposto, il comune di Revò per opporre il suo rifiuto a Tregiovo, adduce come motivo che quest'ultimo ha il Gaggio di S. Maurizio.

Ma il Gaggio non è toccato, perché è proprietà frazionale e non comunale; e perché, pur essendo proprietà frazionale, non si può sorvegliare fra i frazionisti, essendoci dei diritti di altri che non si possono manomettere, senza ledere la giustizia. E chi ha tali diritti è la chiesa.

d) Alle identiche conclusioni si arriva se si legge il Protocollo di assegnazione dei prodotti forestali, formato in Tregiovo il 1° giugno 1871.

Ecco il testo che interessa:

« I prodotti forestali assegnati nel Bosco di S. Maurizio della Frazione di Tregiovo e destinati per l'utilizzazione entro l'anno 1871 consistono:

1) N. 40 piante di pino della lunghezza di piedi 60 e del diametro medio di oncie 9, abili ad uso di fabbrica e da consegnarsi in vendita ai singoli frazionisti di Tregiovo, a scopi interni, da fabbrica e da opera il di cui ricavato è destinato a coprire le spese avute nel restauro del campanile »⁷³).

Anche da questo documento risulta: a) che, a quella data, la proprietà del Gaggio non è del comune di Revò, perché non vi è nominato in nessun modo: i prodotti forestali (sono) assegnati nel Bosco di San Maurizio della frazione di Tregiovo (ivi). Nell'espressione spaziatà è dichiarato il titolare della proprietà! b) che l'atto è compilato presenti l'i.r. Agente forestale Giuseppe Perdamer, il capofrazione di Tregiovo: Natale Flor, il deputato forestale Giacomo Eccher, il custode forestale Francesco Flaim, pure di Tregiovo.

Di Capocomune, di deputati forestali comunali, di custodi forestali di Revò, nessuna menzione. Il Bosco ha un proprio custode: Francesco Flaim di Tregiovo, scelto appositamente e pagato per la custodia del detto bosco; c) che i frazionisti, pur essendo titolari del detto Gaggio, comperano le dette 40 piante di pino che vengono loro consegnate in vendita. E ciò non incondizionatamente, ma con l'ordine specifico di destinare il « . . . ricavato . . . a coprire le spese avute nel restauro del campanile . . . ».

⁷³) Arch. Parr. Tregiovo.

e) Oltre che per la manutenzione della fabbrica della chiesa e del campanile della chiesa di S. Maurizio, il Gaggio serve anche per la fornitura della legna da ardere per il curato d'anime locale.

Quest'uso risale almeno all'anno in cui Tregiovo incominciò ad avere un sacerdote stabile sul posto e quest'anno è il 1730, data della ultimazione della casa canonica ⁷⁴).

Tutto ciò è testimoniato: a) dal Capitolo curaziale, scritto a Revò il 20.10.1859, col quale Flaim Giacomo, Flor Floriano, Flaim Giovanni, rappresentanti di Tregiovo, stipularono « . . . contratto per aver primissario del luogo il sgr don Giacomo Luchini . . . per formargli la congrua . . . — ad 7^o — N. 8 passi di legna, tra i quali uno di legna dura da tagliarsi e misurarsi dai frazionisti . . . » ⁷⁵.

b) dal Protocollo dell'1.6.1871, formato in Tregiovo « . . . (omissis) in prodotti assegnati nel bosco di S. Maurizio della frazione di Tregiovo e destinati per l'utilizzazione entro l'anno 1871 consistono: (omissis) . . . N. 40 carri usuali o 10 passi normali di legna dolce e dura ad uso combustibile del sgr. Curato, da ricavare da piante deperienti e guaste, abili solo ad uso combustibile . . . (omissis) ⁷⁶).

c) dalle Osservazioni all'Inclito Imp. Reg. Capitanato Distrettuale di Cles, spedite dal Rappresentante di Tregiovo, in data 26.11.1878, ove parlando del Bosco di S. Maurizio, si dice esplicitamente: « . . . questo bosco serve solo per il mantenimento della legna necessaria per l'attuale curato . . . » ⁷⁷).

d) dai Protocolli di Sessione dei capifamiglia:

— Protocollo N. 2 - dei 6.1.1920, ad 1) Si riconosce « . . . l'obbligo fin'ora usato dei capifamiglia di dargli (al curato) la legna nel bosco della frazione e condurla alla canonica »;

— Protocollo N. 3 - dei 14.3.1920, ad 2) « La frazione concede al signor Curato la legna rimasta nel bosco nell'autunno 1919 »;

— Protocollo N. 5 - dei 3.11.1920, ad 2) fu proposto che la frazione « . . . prepari legna al Vicario e al nuovo parroco e nell'avvenire lasciar ricorrere al parroco la legna deperiente nel bosco della frazione. Il tutto

⁷⁴) Arch. Parr. Tregiovo, Atti attinenti.

⁷⁵) Arch. Parr. Tregiovo, Capitolato curaziale 20.10.1859.

⁷⁶) Arch. Parr. Tregiovo, Protocollo assegnazione prodotti forestali dell'1.6.1871.

⁷⁷) Arch. Parr. Tregiovo, stessa data 26.11.1878.

sopra esposto venne accettato dai capifamiglia⁷⁸). La consuetudine dura tutt'ora (1973).

Dai documenti prodotti emerge che i proventi del bosco frazionale hanno lo scopo di servire alle necessità della chiesa e del sacerdote che le è addetto. Di qui la ragione del nome: Gaggio di S. Maurizio.

Nè questi scopi sono esclusivi, anche se forse prevalenti. Altri scopi vi sono aggiunti naturalmente. E sono quelli indicati dal decreto di assegnazione dei 24.6.1939, di cui s'è detto sopra.

PIETRO MICHELI

APPENDICE: *Documenti*

ARCHIVIO COMUNALE BREZ: *Carta comunitatum plebium Rohi et Clozi* - 9.6.1320

Anno Domini millesimo tercentesimo vigesimo - Indictione tertia - die lunae - nono intrantis junii. In Mogolono prope mansum dni Riprandi de Pragena, qui possidetur per Nicolaum teutonicum de Sera. In praesentia nobilium virorum dni Riprandi filii nobilis militis dni Sieherii de Arso, dni Odorici qd dni Bertoldi de Arso, ser Sieherii eius filii, dni Nonilli de Clouço, dni Poldi filii dicti dni Odorici, dni Cohantii de Runo, dni Rambaldi de Runo, dni Armani de Cagnoo qd dni Federici de Pego, Warnardi de Porcharo de Roo, Torcelli qui dicitur brusafferri de Cloço et aliorum testium rogatorum et vocatorum.

Ibique cum sit quod lis, quaestio et controversia incipiebat exoriri inter comunitates plebium Rohi et Cloçi, inter confines montium dictarum plebium, scilicet primo de Silva Taloi de Lauregno, de Miono et in Valle et in Portolo et in val Malla et in Seguna, prout patet in uno instrumento antiquissimo scripto sub dno Alberone episcopo tridentino et aliis notariis quam plurimis, sub anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi millesimo nonagesimo quinto, indictione quarta. Et volentes dictae comunitates omnes lites et contentiones undique evitare idcirco compromiserunt dictae comunitates vicissim in VI hominibus pro quaque comunitate, ad finiendum et terminandum per sacramentum, de montibus, quorum nomina sunt haec: Primo isti sunt homines electi de Cloço pro comunitate Rohi: Delaidus qd? ... Girarandus murarius, Bertoldus Cornaiani niger qd Jachemini de villis Cloçi, Regenoldus qd Menegi de Castelliro de Lauregno et Cohangius de Transinaplana et Bertoldus qd Rinaldi tanquam sindaci hominum comunitatis Cloçi. Et isti sunt homines de plebe Rohi electi pro comunitate Cloçi, scilicet Segator qd Jachemini de Romallo, Tulbertus de Roho, Pellegrinus a Putea, de Roho, Bonamigus de Runo, Nicolaus Canalpede Litoldus qd Jacobi de Traçovo, Tonsus Gabriellis de Romallo et Nicolaus qd Albertini de Roho.

⁷⁸) Arch. Parr. Tregiovo, Protocolli Sessioni capifamiglia.

Cum hoc pacto, quod si ipsi homines definire et terminare non possint, de dietis montibus, inter dietas comunitates, quod infrascripti nobiles de Arso, de Cagnoo, de Runo definire et terminare debeant bona, fide sine fraude.

Qui sunt isti: ex parte comunitatis de Cloço, dnus Riprandus filius nobilis militis dni Sieherii de Arso, dnus Odoricus qd dni Bertoldi de Arso, dnus Poldus eius filius et dnus Wolvelius, habitator villae Cloçi.

Et ex parte comunitatis Rohi sunt isti: dnus Grimoldus qd dni Goçalgi de castro Cagnoj, dnus Cohancius qd dni Bertoldi Segonçoni de castro Runi, dnus Armannus de ipso castro Cagnoj qd dni Federici de Peço et dnus Ribaldus de Runo, prout patet in uno compromisso scripto manu Johannis notarii de Romallo die eadem et indictione. Quare praedicti XII homines dictarum comunitatum corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evangelia bona fide, sine fraude definire et terminare in dietis montibus, scitu, visu et auditu, remoto odio, amore praectio, praecibus et timore.

Sic incipientes fuerunt in tali concordia et dixerunt: primo — quod fines dictorum montium incipiunt primo supra montem Filognae supra Moçolono, ubi est unus magnus lapis cum cruce super eo, positus in loco ubi dicitur lo Merizo de Filogna et hic finis et terminus descendit per seram inferius usque in planum et partitur in pertinentia Moçoloni, supra mansum dieti Riprandi de Pragena, qui possidetur per Nicolaum de Sera, ubi est unus magnus lapis prope viam et prope campum Zordani, supra quo est una magna crux fixa. Et finis et terminus porrigitur et percutit in rectitudinem super uno magno lapide ultra vallem versus mane, posito sub troço paludis Walteroldi sub croço per quod ibant ad montaneam qd dni Ruperti, ubi crux magna sculpta est. Et hic finis et terminus se porrigit et percutit in Silva Toloj, super uno lapide cruciato in capite viae de salto in capite paludis. Et hic terminus et finis se porrigit et percutit veniendo per viam salti in uno magno lapide cruciato posito supra viam in loco ubi dicitur apud fontem salti, in palude mansorum de Plata. Et hic terminus et finis se porrigit et percutit super uno magno lapide cruciato posito supra viam (?) in capite troçi malgae molinae. Et hic terminus atque finis se porrigit et percutit per seram Valaçae usque in loco ubi dicitur la Costa Walperi supra uno saxo cruciato apud viam. Et hic terminus et finis descendit et porrigit et percutit descendendo per eandem seram usque in merizo Foj super uno magno lapide cruciato. Et hic terminus atque finis se porrigit et percutit in rectitudinem veniendo per viam usque in capite troçi apud Valaças super uno magno lapide supra viam. Et hic terminus atque finis descendit in rectitudinem et se porrigit et percutit per seram Valaçae usque in loco ubi dicitur la Costa Walperi. Item iste terminus et finis descendit et porrigit inferius usque ad aquam Pescarae. Unde in istis confinibus homines plebium Cloçi et Rohi insimul debeant capulare et pasculare, uti et incidere.

Denique die mercurii, XI intrantis junii, in pertinentiis comunitatis Cloçi, in loco ubi dicitur lo dos de Damel, in praesentia dni Riprandi de Arso, dni Odorici qd dni Bertoldi, dni Poldi eiusdem filii, dni Armanni de Cagnoo, Nascimbene qd Grimoldi de Cagnoo, ser Bonaventurae de Bovedeno, tales praedicti homines XII cum duobus hominibus electis, scilicet Bertoldo de Cloço et Tonso de Gabriellis de Romallo, incipientes in aquam Novellae posuerunt, designaverunt et indicaverunt confines et terminos, incipientes et dicentes hoc modo: quod primo, in Seguna et super viam Segunae unus lapis magnus qui vocatur Pedra Martina, super quo jussuerunt crucem magnam infundi et sculpiri; ab ipso termino inferius per rectitudinem

finis se extendit usque ad aquam Novellae et ab ipso termino supra, versus montem Ozoli. Hic dictus finis se porrigit et percutit super uno lapide cruciato posito super dossum de Damel, in palude Panzae, quae palus possidetur per haeredes Gratiadei de Ancio de Romallo. Hoc in quo quaelibet comunitas Cloçi et Rohi usque in istis confinibus super suis pasculis debeat capulare et pasculare et non debeat transire suos confines donec allodia et divisa sunt. Et confines . . . ambae comunitates Rohi et Cloçi debeant insimul capulare, pasculare, uti et incidere a tovo proximiori fini petrae cruciatae, supra dossum Damelis paludis Pançae usque in vallem Mallam et in valle Malla prout de val Malla loquutum in dicto seniori instrumento. Et hic terminus et finis petrae paludis Pançae ascendit et porrigit et percutit in rectitudinem supra montem Oçoli, in loco ubi dicitur Lagostel, prope dorsum rochae Oçoli.

Quae omnia praedicti nobiles viri laudaverunt et confirmaverunt et jusserunt in notam quae inde publicari deberet, confici instrumentum.

Ego Franciscus imperiali auctoritate notarius et filius ser Nicolai de Brezio ex licentia et auctoritate mihi concessa per providum et discretum virum ser Heglerium notarium de Romallo, vicario in toto comitatu Arsi pro nobili et potente milite dno Henrico de Rotemburgo et pro suis principibus de Arso, prout in rogitis seu inbreviaturis non cancelatis qd ser Zenonis notarii de Brezio inveni, ita fideliter et per ordinem scripsi et in hanc formam praesentem redegi, nil addens, nihil minuens, quod formam nutet aut substantiam variet, nisi forte punctum, sillabam, vigulam seu compositionem litterarum me errando. Quam quidem rogatus scripsi ex quaterno uno in cuius principio erant scripti anni Domini et indictio ut supra et quia in utroque concordare inveni, meum signum superposui consuetum et me subscripsi.

Sul retro (di altra mano) - Renovazione de' Termini fra Cloz e Roo: 1320.

ARCHIVIO COMUNALE BREZ: *Carta comunitatis villae Clozi - 11.6.1320*

Anno Domini millesimo tercentesimo vigesimo - Indictione tertia - die martis, XI intrantis junii - In pertinentiis comunitatis Cloçi - In loco ubi dicitur: lo dos de Damel - In praesentia dni Riprandi filii nobilis dni Sieherii, dni Odorici, qd dni Bertoldi et dni Poldi eius filii de Arso, dni Cohañii de Runo, Josephi eius filii, dni Armanni de Cagnodo qd dni Federici de Peço, Nascimbeni qd Arnoldi de villa Cagnoj de rure de Bovedeno et aliorum testium rogatorum.

Ibique cum fuerit quod per homines comunitatis villae Romalli formata, facta et constructa fuerit quaedam via de novo in monte et valle quadam, quae vallis vel mons nominatur a vulgo Val Malla absque verbo et licentia ac consensu hominum comunitatis et plebis de Cloço, pro qua via lis, quaestio et controversia videbatur non modica exoriri. Unde nolentes dictae comunitates, videlicet comunitas plebatus Rohi et comunitas plebatus Cloçi, quod de hoc nulla quaestio debeat inchoari, commiserunt dictae comunitates de consensu eorum regolanorum, videlicet dicti dni Riprandi de Arso et dni Arnoldi de Cagnoo et omnium hominum dictarum ambarum comunitatum, Bertoldello qd Ribaldi de Cloço sindico dictae plebis et Delaido qd Federici (?) de Cloço, electis per homines dictae plebis de Roho et Nicolao qd

Albertini de Roho et Tonsio qd Chabriellis de Romallo, electis per homines comunitatis plebatus Cloçi, ut suo sacramento et super eorum animas vadant in dictam vallem Malla, ad dicendum, finiendum et sentiendum et laudandum de dicta via; et quod dictae comunitates per pactum expressum stabunt et attendent ipsi definitioni, sententiae et laudo, quod praedicti homines dicent et finient, laudabunt et sentiabunt.

Et haec sunt dicta secundum quae ipsi quattuor homines et secundum quae nobiles viri de Arso, de Cagnoo et de Runo qui sunt testes in hoc instrumento oretenus dictabant et asserebant.

Qui praedicti homines quattuor Bertoldellus, Delaidus, Albertinus et Nicolaus et Tonsus, per sacramenta sua dixerunt quia iverant in dictam val Malla, ubi illa via formata et facta erat per homines villae Romalli et in tali concordia fuerunt et sunt sic dicentes: Nos per sacramentum nostrum dicimus, finimus, sententiamus, laudamus pro bono pacis atque concordiae et credimus fore iustum, quod illa via nova, formata per dictos homines villae Romalli, in dicta val Malla, debeat auferri, ruinari, dissipari et devastari pro utraque parte et sic iussum fuit in Zenonis notis et rogatum fuit per homines plebatus Cloçi quod de hoc deberet publicum fieri documentum.

Ego Franciscus imperiali auctoritate notarius et filius Nicolai de Brezio, ex licentia et auctoritate mihi concessa per providum virum ser Heglerium notarium de Clexio et olim habitatorem villae Romalli, vicarium in toto comitatu de Arso pro nobili et potente milite dno Henrico de Rotemburgo et pro omnibus suis principibus de Arso, prout in rogitis seu imbreviaturis non cancelatis qd providi viri ser Zenonis notarii de Brezio inveni atque fideliter et per ordinem scripsi et in hanc publicam formam redegi, nil addens vel minuens, nisi forte punctum, sillabam, litteram seu compositionem litterarum in omnibus quam cognitam sumpsi ex quarto uno, in cuius principio erant scripti anni Domini et indictio ut supra in principio huius praesentis instrumenti meumque signum apposui consuetum et, quia in utroque concordare inveni, me subscripsi.

ARCHIVIO PARROCCHIALE LAUREGNO:

Oggetto: Completamento terminazione confini tra Revò e Cloz, nel meriggio FOJ - COSTA VALPERO - sopra la Chiesa di S. Vito di Lauregno - molino alla Pescara - Monte di Mione (Miauner) - PORTOLO - RONCAZZI - VIAZO sull'Ozolo - Pergamena in copia del 1.5.1331.

Trascrizione

Anno Domini millesimo tercentesimo trigesimo primo (1331) - Indictione XIII die mercuri prima (1) madii (maggio) — in platea comunitatis Roj — in praesentia nobilium virorum: Domini Adalperii qdm Dni Jacobi de Cagnoo . . . qdm Dni Bertoldi Sterker di Livo, Dni Ribaldi de Rino, Dni Guarimberti eius filii, Dni Volveli de Arso, Dni Nicolaj qdm dni Guarnardi, dni Odoricii qdm dni Bertoldi, dni Poldi eius filii, dnorum Bertoldi et Josephi fratrum et filiorum dni Cohantii de Rino, dni Uti eius nepotis, dni Ribaldi de Rino et aliorum testium rogatorum.

Ibique super residuo litis, quaestionis et controversiae, quae ventilabatur inter comunitatem de Roo ex una parte et inter comune plebatus Cloçi ex altera parte, videlicet de eorum montibus, videlicet de monte Mioni et in Portulo, ubi termini et confines remanserunt ad videndum et cognoscendum, finiendum, et terminandum et in val Malla si ibi lis et controversia appareret aliqua et alibi ubi fines et termini positi non essent inter dictas partes, praedictae comunitates ibidem congregatae pro majori parte specialiter ad omnia finienda, terminanda, discutienda et inquirenda et sindaci dictarum comunitatum, scilicet Bontempus notarius de Cloço tanquam sindacus hominum comunitatis plebis de Cloço et Bovesinus qdm Bonsaverii de Roo tanquam sindacus hominum et comunitatum villarum Roj, Bovedeni et Traçovi nec non notarius de Romallo tanquam sindacus hominum comunitatis villae Romali de verbo et consensu hominum praedictarum comunitatum, quarum sicut sindici ibidem praesentium et astantium pro majori parte et volentium praedicta omnia infrascripta et inscripta omnes unanimes promiserunt per se et suos heredes et pro dictis comunitatibus et eorum successoribus stare, parere, attendere et observare in perpetuum omnia et singula quae dicti XII homines electi per dictas comunitates dicent, finient, terminabunt et sententiabunt in dictis montibus et alibi, ubi lis et discordia apparet inter dictas comunitates, quod praedictus Bontempus notarius syndicus hominum plebatus de Cloço, Bovesinus notarius syndicus hominum plebatus ut supra, et Joannes syndicus de Romallo super eos et homines dictarum comunitatum ibidem praesentium et volentium corporaliter ad sancta Dei evangelia juraverunt omnia et singula infrascripta et ista perpetuo habere firma et rata et inviolabiliter observare.

Qui homines electi pro comunitate Cloçi sunt isti: primo Joannes qdm Nicolaj, Guarnardus dictus pilatus qdm Ligi, Grimoldus qdm Odorici Brusafferri, Franciscus qdm Boninsegnae Dominelli, Delaitus qdm Finis et Delajdus dnu Bernardus de villis de plebe Cloçii. Et homines electi pro comunitate Roj, Bovedeni, Traçovi, Romalli et Cagnoi sunt isti: Bonafides qdm Zardini de Romallo, Guarnardus qdm Porchardi, Pelegrinus a Putea de Roo, et Bonus qdm Rajmondi de Cagnoo.

Qui omnes homines electi in praesentia dictorum testium et in conspectu dictarum comunitatum et praesentia dictorum sindacorum, corporaliter ad sancta Dei evangelia juraverunt dicere, videre, finire, terminare et sententiam pro bono pacis et concordiae visu, auditu et situ remota invidia, iniuria, precio, precibus, amore et timore in dictis montibus et in omnibus locis et contratis, ubi aliqua questio et controversia esset et appareret inter dictas comunitates plebatus Cloçii et Roj, tam de iure, quam de facto, secundum infrascripta terminos et iura utriusque compartis et aliter quomodo ipsis XII hominibus utilis et rationabiliter apparebit.

Qui XII homines fuerunt et terminaverunt.

Primo terminus cruciatus qui est in *Meriço Foj* in *Costa Valperi* super *Sanctum Vitum* descendit et se porrigit per ipsam costam usque ad aquam *Pescarae*, super uno lapide cruciato. Item terminus descendit per filum aquae praedictae usque ad *molendinum* quod est prope dictum flumen, iuxta quod vel circa est una crux supra uno magno lapide. Item iste terminus ascendit versus montem *Mioni* prope viam *Roçolle*, ubi est unus magnus lapis cruciatus et ab inde inferius versus flumen *Pescharae* ambo comunia et plebatus de *Cloço* et *Roo* habent vias et ius in simul capulandi, pasculandi et incidendi citra *rivum Sancti Viti* et versus *Traçovum*. Item hic finis terminus ascendit inter *Fajedum de Cloço* et montem *Mioni*, qui per sèram dicti montis *Mioni* usque ad campum *Sumani*,

ubi dicitur la Sel(l)a de Miono, in quo campo est unus magnus lapis cruciatus et infra praefatos duos terminos, sunt tres termini cruciati. Item iste terminus et finis Se(l)lae Mioni, per rectitudinem se porrigit et extendit ultra vallem versus montem Portulli, super viam et sub pratis de Portullo inter nemus et prata Portulli super uno magno lapide cruciato, hoc modo, quod versus Lauregnum, a mane ab ipsis terminis supra, sit hominum comunitatis et plebatus de Cloço et ab ipsis terminis inferius versus sero et montem Trazovi sit hominum comunitatis et plebatus Roj. Item hic terminus et finis se porrigit et extendit sub dosso Portuli prope plaços Portoli, super uno magno lapide cruciato, supra viam. Item hic finis se extendit in rectitudinem in Ronchagis, super uno magno lapide cruciato in prato Arpolini qdm Girardi de Roo. Item hic terminus se porrigit et ascendit in Viazum et per Viazum vadit usque ad mcrizum Conciajo.

Ego Franciscus imperiali auctoritate notarius et filius ser Nicolaj de Brezio, ex licentia et auctoritate mihi concessa per prudentem et discretum virum ser Heglerium notarium de Romallo ac vicario in toto comitatu Arsi, pro nobili et potente milite domino Henrico et pro suis principibus de Arso, prout in rogatis seu imbreviaturis non cancellatis qdm Zenonis notarii de Brezio inveni, ita fideliter et per ordinem scripsi et in hanc publicam formam redegii, nihil addens vel minuens, quod sensum aut substantiam mutet sive forte punctum, sillabam, virgulam, seu compositionem litterarum, me errando.

Quae quidem rogatus scripsi ex quaterno uno, in cuius principio erant scripti anni Domini et indictio ut supra et quia in utroque concordare inveni, meum signum superposui consuetum et me subscripsi.

Copia: per gentile concessione del M. R.do Signor Parroco di Lauregno don Hillebrand.

ARCHIVIO COMUNALE CLOZ: *Arbitrato per i confini del territorio delle Pievi di Revò e Cloz - 5.8.1415*

Trascrizione:

pag. 1 — Copia di sentenza fra le Onorande comunità di Revò e Cloz per confini 1415. Pietro Bertoldi detto Rosati di Banco, Antonio qm Matteo di Casez, Varnardo qm Antonio di Preghena, amici eletti per parte delli vicini e delle Comunità di tutta la Pieve di Revò e Marino qm Marin di detta pieve, come sindaco di detti vicini e Comunità di Revò, come da sindacato pubblico formato sotto l'anno 1412 li 15 luglio dall'una; et Odorico qm Giuliani di Fundo, Vernardo e Mauricio della pieve di Castelfondo e Delaito feraro di Vigo amici eletti per parte delle Comunità della Pieve di Cloz e Giovanni Franch di Cloz, come sindaco di detta Comunità di Cloz, Lauregno e Sinablana, come del sindacato di detto Giovanni appare dal pubblico documento rogato dal Not.o di Cloz l'anno 1412 parte dall'altra.

Nei quai Uomeni eletti come in arbitri, arbitratori, designatori e comuni amici ed amichevoli compositori e compromissarii di dette Comunità e Pievi, avendo li antescritti sindici a nome delle loro rispettive comunità data e concessa agn pre-

detti arbitri eletti piena potestà e autorità e balia di udire, decidere e terminare nel modo e forma come a noi sarà più espediente e parerà alla maggior parte tutte le liti, questioni, cause, perturbazioni, differenze e discordie che vertivano e — pag. 2 — vertono presentemente fra l'una e l'altra delle antedette comunità, come più diffusamente appare dal compromesso rogato dal signor Notaio Giacomo di Revò. Conoscendo sopra le liti, cause e questioni tutte fra dette Comunità di Revò e Cloz ventilate e principalmente a cagione del malgaro di Revò e Cloz, posto sopra li monti di Rumo e dei termini esistenti in detti monti dalla parte inferiore verso il monte Ozol sino a detto monte e da detto monte Ozolo sino all'acqua della Novella e per causa e pretesto, di tutte le altre differenze aderenti, connesse e dipendenti dall'autorità e licenza a noi attribuita e commessa da detti vicini e Comunità di Revò e Cloz o sì rispettivi sindaci delle medeme.

Avendo perciò diligentemente vedute e considerate le ragioni dell'una parte e l'altra, e quelle più volte esaminate, come non meno avendo ricevute le deposizioni di più e più testimoni dall'una e l'altra parte, per maggior nostra informazione ed erudizione introdotti; avendo pure vedute le ragioni d'ambidue le parti dimos- — pag. 3 — tratecci, colle croci scolpite e segnate di termine in termine sopra il luogo della differenza. Finalmente di tutti noi essendo al numero di otto concordati e niuno discrepante, abbiamo concordemente confermati alcuni termini antichi ed altri di nuovo dividenti gli comuni di detti vicini e Comunità di Revò e Cloz giusta quanto più chiaramente verrà dimostrato qui sotto.

E primieramente sopra dette malghe abbiamo designato nella seguente maniera, cioè

- 1) sopra le predette malghe appresso il rivo da cui l'una parte e l'altra riceve l'acqua s'arritrova un sasso griso con una croce verso sera, per termine e da questo termine sopra sino alla sommità del monte;
- 2) appresso detto rivo le acque e detto rivo divide e partisce fra le comunità e da questo termine posto e designato sopra un sasso griso con una croce distante dal primo termine per il tiro d'una schiopettata;
- 3) descendendo da questo secondo termine vi è termine un sasso griso con una croce distante in tiro di — pag. 4 — archibugiata dal secondo termine. Di più vi è un altro termine posto sopra un sasso griso con una croce verso le malghe sino al
- 4) di più andando all'in giù vi è un altro termine posto sopra un sasso griso con una croce poco distante dal suddetto quarto termine,
- 5) di più descendendo anche direttamente s'arritrova un altro termine fra dette malghe sopra un picciol sasso griso con una croce poco distante dal suddetto quinto termine; 6) vi è pure un altro termine andando più all'in giù sopra un sasso griso spizzato vicino ad un rivo d'acqua sotto le predette malghe con una croce dove vi era una . . . e questo poco distante dal suddetto sesto termine. 7) Vi è pure un altro termine posto sopra un picciol sasso griso con due croci unite assieme poco distante dal suddetto sesto termine e da questo termine più sotto sino — pag. 5 — all'allo-diale vi è un . . . di quelli di Revò e Rumo per andar alla selva a pascolare, tagliare legne, e fare tutto quello che serve di comodo ed utile alli vicini e comunità di Revò e Rumo. 8) Di più poco distante dal predetto ottavo termine se ne vede un altro sopra un sasso griso con due croci unite nel passare o sij transversare verso detta selva. 9) di più nella valle, poco distante dalla strada, per cui si va

in Senallo ed in Ulten, vi è un altro termine, qual strada è situata e posta fra questo ed altro nuovo termine esistente sopra un sasso griso con una croce ed ivi vi sono due sassi presso detto termine al principio della valle traversando la medesima e 11) questo termine è l'undecimo. 12) Item sulla costa della valle sopra un sasso nero vi è un termine con una croce e questo termine si estende sino all'acqua vicino alla selva, dove vi è il decimo terzo termine segnato sopra un grande sasso griso 13) posto in mezzo all'acqua del Rum con una croce presso e vicino a detta selva.

14) Nel venire per detta selva vi è un altro termine posto con una croce sopra d'un grande sasso vicino al sentiero, dove v'è un rivo d'acqua e questo termine è il decimo quarto. 15) Un altro termine che è il decimo quinto è posto sopra un grande sasso griso, con una croce, venendo per detta selva, presso detto sentiero, al principio della Palù, ove vi è un altro rivo d'acqua. 16) Finalmente venendo per detto sentiero sino alle Paludi Valteroli vi è un altro antico termine, che è il decimo sesto, ed è posto sopra un sasso griso, con tre croci e questo è l'ultimo termine venendo dalle Malghe e direttamente si estende nel discendere sino all'acqua Pescara o sii la Valle e non oltre all'acqua, oltre a questo termine e dalli altri termini sopra le Malghe più in giù o sii sotto le Malghe et posto e segnato per la predetta selva, come sopra chiarissimamente si contiene più sotto verso sera tutto ciò generalmente e singolarmente posto sii ad essere debba delli uomini e comunità della pieve di Revò e Rumo e di questi — pag. 7 — dispongano a loro piacimento e volontà come di cose lor proprie e comuni fra detti vicini e comunità di Revò, senza altra contraddizione delli Uomini e comunità di Cloz. E dal suddetto ultimo termine ed altri termini sopra nominati ed assegnati verso mattina sii ed esser debba tutto quello che generalmente e singolarmente si contiene ed è interposto, delli vicini e comunità di tutta la pieve di Cloz e di tutto ciò disponghino a loro piacimento e volontà, come di cose proprie e comuni fra detti vicini e comunità di Cloz senza contraddizione alcuna delle comunità predette di Revò e Rumo, salva la ragione all'una e all'altra parte tanto di Revò di poter andare colli animali grandi e piccoli alle Malghe e da quelle ritornare a suoi tempi debiti, come non meno salva la ragione a quelli delle comunità di Cloz di poter in qualunque tempo a loro piacerà e parerà tanto per comune che singolarmente e particolarmente andare alla porzione di selva alli medesimi sarà di commodo ed utilità colle persone, colli animali, carri, brozi ed altri edifizii e di poter da detta selva ritornare per il tenere e il territorio di quelli di Revò e di Rumo però a manco danno e detrimento di detti di Revò e Rumo. Dal suddetto termine segnato con tre croci posto nelle Paludi Valteroli e dalla valle sopra nominata andando in giù per la quale si va all'acqua sudetta del Pescara, venendo per la selva Taloi e per la strada sino ad un sasso segnato con una croce in cima della strada del salto ed in cima alla Palude, quivi pure si vede un termine antico ed altri termini in seguito di questo venendo per la strada del salto dilatandosi in un grande sasso segnato con una croce posto sopra la strada, in luogo che si dice apresso l'acqua del salto nella Palude dei masi della Plata e questo termine è la fine e si porge e tocca sopra un grande sasso cruciato posto la strada — pag. 9 — e questo è la fine e il termine si porge e percuote nella retitudine venendo per la strada sino al principio della sommità del trozo presso le Valazze sopra un grande sasso cruciato sopra la strada e questo è il termine e il fine che discende

nella rettitudine e si estende e tocca nella Valazza, sino al luogo che si chiama = la costa del Valpero supra Santo Vito, sopra un sasso crociato appresso la via del comune e questo è il termine e la fine, cosicché da questi termini sotto verso sera, sino alla detta acqua Pescara quelli di Revò e Cloz comunemente possino pascolare tagliar legna per loro comodo ed utile e far tutto ciò come di cose proprie e comuni e servirsene assieme dette comunità e loro particolari, quando pererà, piacerà ed a medesimi sarà opportuno ed espediente; e porrigendosi per detta costa sino all'acqua del Pescara sopra un sasso crociato vicino a detta acqua e questo termine discende per fillo di tal'acqua o sii drittura di quella fino al molino — pag. 10 — che si trova vicino a detta acqua è un grande sasso crociato ed è un termine, ascende verso il monte Mioni, presso la strada Rozal, ove vi è un grande sasso crociato ed indi più sotto verso detta acqua Pescara detti omeni di Revò e Cloz habino le strade e la ragione di pascolare e tagliar legna di qua dal Rivo di Sant Vito e verso Trezovo e questo termine e fine ascende tra il Faè di Cloz e monte di Mione quae per seram dieti montis Mioni, usque ad campum Summani (?) ove si dice la sela da Mion fu arativa ed ora prativa et Sancti Morizi e fuori di tal prato è posto un sasso crociato novamente per termine e fuori e dentro questi due termini sono tre termini antichi cruciati e questo termine è fine della sela di Mione, per drittura si poggia oltra la valle verso il monte Portolo sopra la strada e sotto li prati di Portolo tra la selva e prati di Portolo sopra un grande sasso crociato in tal maniera che verso Lauregno e mattina sopra a questi termini sii ed esser deva delle comunità della pieve di Cloz e da questi termini sotto verso sera e verso il monte di Tregiovo sii delle comunità della — pag. 11 — pieve di Revò e questo termine e fine si porge ed estende sotto il doss di Portolo sopra un grande sasso cruciato sopra la strada e questo fine e termine si estende per drittura sopra un gran sasso crociato posto nel prato Arpolini qm Coradi di Revò ed ora di Lorenzo di Cloz. Di più questo termine e fine si porge ed ascende sino al Lagostello o sii cisterna e da questo termine sino ad un sasso griso segnato con una croce e da questo termine sino alla Rocca del Ozolo, qual Rocca è un termine e fine e da questa Rocha dell'Ozolo più sotto descendendo per il tovo fino al tovo della Solla ed ivi vi è termine lo stesso tovo e da questo tovo direttamente descendendo sino alle Palù ivi vi è un sasso griso con una croce, per termine posto, indi direttamente descendendo sino al dosso di Daniel e nel Piazzo, ove vi è un gran sasso griso crociato per termine descendendo sino al prato Mazor ove vi è un grande sasso crociato per termine nella cesa et capo delli eredi di Stefano di Cloz, segnato con una croce. Di più da questo termine direttamente descendendo sino alla strada segina, ove vi è una grande sasso novamente — pag. 12 — posto sopra la strada segnato con una croce per termine ed appresso il campo Bertoldi di Cloz ed appresso altro campo d'Antonio Boni di Romallo e più sotto a questi termini descendendo sino all'acqua o sii fiume Novella e questo è il fine dei termini, e confini verso Cloz il tutto sii ad esser deva delle comunità di Revò libero e comune per comune all'un e all'altra parte.

Onde avendo veduto, osservato, considerato il tutto da ambe le parti prodotto e presentato e quanto fu prodotto da considerarsi; invocati li nomi di Gesù Cristo, di Maria Vergine e di tutta la corte celeste, con questa nostra arbitral sentenza o sii laudo, diciamo, dichiariamo, pronunciamo, deffinimo e comandiamo che le ante-

dette Pievi e comunità siino tenute ed osservino ed in verum modo eccedino li termini fra le medeme, come sopra, da noi costituiti, posti, dichiarati, confermati e come sopra da noi per termini descritti et ordinati, qualli le medeme parti osservar debbano con condizione per aggiunta che — pag. 13 — se tutto il gregge di bestiame si grosso che minuto, passasse li termini soprascritti nella porzione agli altri assegnata, sii la pena di libre 15; e se fosse una sola bestia grossa sii la pena di due grossi carentani e per qualunque altro minuto bestiame, sii la pena di un grosso carentano, cassando ed annullando tutti li altri istromenti che facessero menzione delle cose antescritte e di tutto ciò di cui ne fu fatta menzione oggidì, ordinando che questa nostra sentenza aver deva pienissimo effetto e forza col compromesso in noi fatto e ciò tutto decretiamo e pronunciamo salva la ragione alli serenissimi signori del Tirolo e di Trento, come non meno salve le raggioni ai Nobili Signori nei masi di Proves ed altri masi.

E ciò diciamo e dichiariamo e arbitriamo, pronunciamo, deffinimo e comandiamo che venghi il tutto, inviolabilmente osservato dalle dette parti sotto le pene espresse nel compromesso in noi fatto, salva a noi e riservata la ragione di arbitrare, dichiarare, interpretare e correggere sopra e cadauno delli predetti ponti e capi, comandando a Sembianto Notaro di Pavillo e Giacomo — pag. 14 — Notaro di Revò ed a l'un l'altro in solidum come attuari dalla parti assunti, che sopra le cose premesse formar devano un e più instrumeti col consilio anche de sapienti e giurisperiti nel modo e forma coi qualli meglio sussister potesseron.

La soprascritta sentenza o sii arbitramento laudo o sii arbitrio, fu data letta e pubblicata per me Viviano ferraro, Pietro Antonio Vernardo, Odorico Vernardo Morigno e Delaito Ferraro compromissarii, arbitri ed amichevoli compositori eletti per dette parti e sedenti pro tribunali, alla presenza delli detti Giovanni Bartolomeo sindaco ed a nome delle comunità di tutta la pieve di Revò e de Rumo e di Giovanni Franch di Cloz come sindaco ed a nome delli uomini di tutte le comunità della Pieve di Cloz espressamente accettanti, laudanti ed emologanti tutte a cadauna delle cose soprascritta il giorno di lunedì 5 del mese d'agosto 1415, Indizione 8.a, nella villa di Ronallo e nel cortivo della casa di Cristoforo di Ronallo presso l'orto, alla presenza delli Nobili Uomeni signori Sigismondo Morazer (Marettscher) capitano di Castelfondo — pag. 15 — Osvaldo qm Odorico Campassi di Termeno e Valentino qm Giovanni di Malosco e li Nobili Uomeni Dno Florio de Heno canonico di Trento, prete Francisco vicario della Pieve d'Ars, prete Davide vicario della pieve di Dambel, prete Pietro vicario della pieve di Revò, prete Gaudenzio vicario della pieve di Smarano e Viviano qm Viviano di Dambel testimoni chiamati e specialmente pregati.

Jo Sembianto qm Antonio di Pavillo notaro d'imperial autorità assieme coll'infrascritto Giacomo Notaro collega alle cose premesse fui presente e d'ordine d'essi arbitri e volontà delle parti ho queste fedelmente scritto ed in forma pubblica ridotte, in fede di che . . .

Jo Antoni Sparapano pubblico Notaro di Livo e cancelliere decanale ed assessoriale ho fatto il premesso esemplare dall'autentica sentenza che viene conservata tra le raggioni della valle di Rumo, in quorum apposit.

Ed io Vincenzo Maffei Notaro di Cles feci il presente desonto da altra copia autentica de rogiti Sparapani, con tutta la possibile diligenza. In fede di che apponendo.

L.S.

ARCHIVIO PARROCCHIALE TREGIOVO: *Atto divisione beni comunali tra Revò, Romallo, Cagnò e Tregiovo - 25.11.1530*

L.S. In Christi nomine. Amen. Anno Domini eiusdem nativitatibus labente millesimo quingentesimo trigesimo, indictione tertia, die vero veneris vigesima quinta mensis novembris in villa Revodi, Plebis sancti Stephani patroni de Revodo Vallis Annaniae, Tridentinae diocesis in domo habitationis Bartholomei qm Amadei de Revodo super area ipsius domus, praesentibus venerabili viro seu presbitero Baptista filio Antonii Furlani de Clesio, Vicario plebis Revodi, Johanne qm Georgi Franchi, Nicolao fl qm Cristophori de Zambonis et Antonio filio qm Zamboni, his duobus de valle Rumi, omnibus testibus ad haec vocatis, notisque et specialiter rogatis.

In et super lite, causa, questione et controversia, quae vertebatur et de praesenti vertit inter magistrum Petrum filium qm Johannis Fabbri de Revodo, Andream flm qm Johannis Endrici de Rallo habitante Revodi, Martinum filium qm Rizzii de Rizzis de Revodo, hos tres juratos dictae villae Revodi et Johannem filium qm Mathei Arnoldini de Revodo praedictae vallis Annaniae et Tridentinae Diocesis facientes pro ipsis principaliter et eorum heredibus ac iure ac nomine totius comunitatis et universitatis dictae villae Revodi nec non inter Cristophorum qm Petri Berti de Romallo uti sindicum et sindacario nomine hominum totius comunitatis Romalli dictae Plebis Revodi pro quibus promiserunt de rato et rathabitatione et se cum effectu facturos et curaturos, quod dictae comunitates et universitates dictarum villarum Revodi et Romalli habebunt firmum, gratum et ratum hoc praesens compromissorium et omnia infrascripta et ea laudabunt, ratificabunt et confirmabunt ad omnem requisitionem et voluntatem infrascriptarum partium sub obligatione omnium suorum honorum, mobilium et immobilium, praesentium et futurorum et sub refectione omnium singulorum damnorum expensarum et interesse infrascriptarum partium, quae dictae partes fecerint vel substituerint in Iudicio et extra ex una parte.

Et inter homines comunitatis et universitatis villae Trizovii, sive dictum Cristophorum qm Petri Berti de Romallo faciente et interveniente nomine et vice hominum totius comunitatis villae Trizovii dictae plebis Revodi, pro quibus promisit de rato et rathabitatione et se cum effectu facturum et curaturum, quod dicti homines comunitatis et universitatis villae Trizovii dictae plebis Revodi habebunt firmum ratum et gratum hoc praesens compromissum et omnia infrascripta laudabunt, ratificabunt et confirmabunt ad omnem requisitionem et voluntatem supra-scriptarum comunitatum villarum Revodi et Romalli et infrascriptae villae Cagnodi et sub obligatione omnium eius bonorum mobilium et immobilium, praesentium et futurorum et sub refectione omnium et singulorum damnorum, expensarum et interesse quod dictae comunitates fecerint et susstinuerint in iudicio et extra in plena et valida forma.

Ex alia et inter Lentium filium qm Colini de Colinis de Cagnodo dictae plebis Revodi sindicum et sindacario nomine totius comunitatis et universitatis hominum dictae villae Cagnodi, pro quibus promisit de rato et rathabitatione et se cum effectu facturum et curaturum, quod dicti homines praedictae comunitatis et universitatis Cagnodi habebunt firmum ratum et gratum hoc praesens compromissum et omnia et singula infrascripta laudabunt, ratificabunt et confirmabunt ad omnem requisi-

tionem et voluntatem suprascriptarum partium sub obligatione omnium eius bonorum mobilium et immobilium, praesentium et futurorum et sub refectione omnium et singulorum damnorum et expensarum et interesse, quae suprascriptae partes sustinerint et fecerint in iudicio et extra in plena et valida forma.

Quae quidem lis et differentia talis erat.

Petebant namque dicti homines comunitatum et universitatum DD villarum Revodi, Romalli et Trazovi ab hominibus comunitatis et universitatis villae Cagnodi eosdem condemnari debere ad sibi dandam et consignandam suam *legitimam portionem unius gazii indivisi* inter dictas comunitates videlicet Revodi, Romalli, Trazovi et Cagnodi *cum dictae comunitates habeant in simul omnia inter se indivisa* et quod dictum gazium situm est subtus villam Cagnodi apud . . . et saxa *Sancti Galli* et apud *flumen Pescaruae* et apud alios confines et in quod se intromiserunt ad ipsum gazium incidendum non requisitis ipsis de Revodo, Romallo et Trezovo tanquam in eo ius habentibus, prout ipsi de Cagnodo habent, quod fecerunt eorum ausu temerario et contra debitum iuris et *eorum statutum*.

Ad quae respondebatur per dictum Lentium syndicum et sindacario nomine hominum dietae comunitatis et universitatis dietae Villae Cagnodi dicentem et confirmantem verum esse *coetera comunia indivisa esse* inter dictas comunitates, sed negantem dictos de Revodo Romallo et Trezovo aliquod ius habere nec habitos esse in dicto gazio et gazium solum spectet et pertinet ad homines comunitatis villae Cagnodi et de quo fuerunt et sunt in possessione incidendi et conservandi ligna eiusdem ad sui bene libitum et voluntatem. Cuius pluries ligna et arbores fuerunt incisa per homines de Cagnodo, nulla data et attributa porcione illis de Revodo Romallo et Trezovo et ipsis videntibus, facientibus et non contradicentibus; et confitetur quod dictum gazium fuerit costoditum per *saltuarios villae Cagnodi* et eorum sumptus et plus quod qui reperti fuerunt damnificantes vel ligna incidentes in dicto gazio fuerunt condemnati per viciniam villae Cagnodi et dictas condemnationes fuerunt conversae in utilitatem dictorum de Cagnodo et nulla attributa et data fuit portio aliis suprascriptis comunitatibus Revodi, Romalli et Trezovi et quod *gazium est sub regula villae Cagnodi* et non aliarum villarum. Proinde se absolvi a petitis per dictas comunitates.

Ad quae replicabant dicti de Revodo Romallo et Trezovo *negantes dictos de Cagnodo habere dictum gazium divisum ab aliis comunitatibus*, immo dicentes *dictum gazium esse comune omnium dictarum comunitatum* et negantes fuisse custoditum per dictos de Cagnodo nec esse incisum et quando tale gazium fuit incisum, dicti de Revodo Romallo et Trezovo habuerunt suam legitimam porcionem; verum quod dictus Lentius syndicus de Cagnodo confessus fuit, quod quando dictum gazium fuit incisum, si dicti de Revodo, Romallo et Trezovo miserunt incidere ligna in dicto gazio, et non fuit contradicentum ipsis per dictos de Cagnodo et hoc fecerunt non quod jus haberent, in eo, sed tanquam ut *boni vicini*. Quapropter suprascripti homines comunitatum et universitatum dictarum villarum Revodi, Romalli et Trezovi, partes ex una, et dictus Lentius syndicus comunitatis Cagnodi ex altera, causa evitandi expensas et litigia et cum multae expensae fuerint factae in lite per ipsas partes et ut amor et caritas vigeat inter ipsas partes comunitate et concorditer compromiserunt in infrascriptos arbitros et arbitratores videlicet Bartholomeum filium qm Amadei, Johannem filium quondam Andreae Facinelli ambos de Revodo praedicto, Johannem filium qm Jacobi Simeonis, Antonium filium qm Bertolini Simeonis, hos duos de Romallo suprascripto, *Paulum filium qm Petri de Pretis*, Petrum filium

qm Antonii olim *Nigriboni* hos duos de Cagnodo praedicto, praesentes et onus ipsum suscipientes et magistrum *Christophori de Flaimis de Trezovo* absentem tamquam praesentem in arbitros et arbitratores et amicabile compositores, dispensatores, comunes amicos et honos viros pro se scilicet una pars alteri, altera alteri pro eorum successoribus nominibus quibus supra ad invicem et vicissim solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus et ipsae partes dictis arbitris et arbitratoribus pro se et successoribus suis nominibus quibus supra stare, parere et obedire et non contrafacere aliqua ratione, causa vel ingenio de jure vel de facto omni laudo arbitrio dicto definitioni et pronunciationi eorum quae vel quos inter eos super praedictis vel aliquo praetio (?) eorum et dependentibus ab eis de occasione fecerint, dixerint pronuntiaverint, definiverint aut arbitrati fuerint cum scriptura vel sine, semel vel pluries, diebus feriatis et non feriatis, sedendo et stando, quomodocumque, quomodocumque, qualitercumque et ubicumque cum juris cognitione et omni juris solemnitate et cognitione praetermissa, partibus praesentibus et absentibus, dum tamen legitime citati nulloque praetermisso obstante sub poena marcarum quinquaginta denariorum bonae monetae de Marano stipulatione ad invicem inter eas, ab ipsis partibus dictis arbitris et arbitratoribus in singulis capitulis huius compromissi et laudi et arbitrii ferendi in solidum praemissa quae toties committatur et erigi possit, quoties contrafactum fuerit et sub refectione omnium et singulorum damnorum quae una pars occasione alterius sive altera fuerit vel substituerit in iudicio sive extra et sub obligatione omnium honorum suorum et dictarum comunitatum et qua poena soluta vel non, tamen hoc compromissum et laudum seu arbitrium ferendum obtineat firmitatem. Renuntiantes ipsae partes neminibus antedictis statuto dicenti quod compromissum factum extra scala palatii Tridenti valere nec tenere debeat ac videlicet alio suo juri et legum auxilio sibi competenti vel modo aliquo competituro et omnibus aliis juribus, privilegiis et statutis in contrarium disponentibus, quibus posset contra partes et contra praesentem contractum contrafacere vel venire per se vel aliud, aliqua ratione causa vel ingenio de jure vel de facto sub poena et refectione praemissis.

L.S. Laus Deo demper clementissimo.

Ego Johannes filius qm providi viri Dni Johannis Baptistae notarii olim prudentis viri Dni Jacobi Buseti notarii de Rallo plebis S. Mariae de Thasullo, vallis Annaniae solitis appositis.

Revò, 25.4.1531

L.S. In Christi nomine. Amen. Nos Bartholomeus filius qm Amadei, Johannes filius qm Andreae Facinelli hi duo de Revodo, Johannes filius qm Simeonis, Antonius filius qm Bertolini Simeonis hi duo de Romallo, Paulus filius Petri de Pretis, Petrus filius qm Antonii Nigriboni hi duo de Cagnodo, et *Andreas filius qm Pellegrini da Sibani de Trezovo*, electus ab infrascriptis partibus loco *magnifici Christophori Flaimi de Trezovo* absentis, omnes tanquam arbitri, arbitratores et amicabile compositores comunitate electi et assumpti ab infrascriptis partibus videlicet a magistro Petro filio qm Johannis Fabri de Revodo, Andrea filio qm Johannis Endrici de Romallo habitatore Revodi, Martino filio qm Rizzi et a Johanne Arnoldino his de Revodo intervenientibus nomine totius comunitatis et universitatis dictae villae Revodi ac Christophoro filio qm Petri Berti de Romallo uti sindico et sindacario nomine hominum totius comunitatis et universitatis villae Romalli ex una et etiam interveniente et faciente nomine totius comunitatis et universitatis villae Trezovi

et Alencio filio qm Colini de Colinis sindaco et sindacario nomine hominum totius comunitalis et universitatis Cagnodi ex alia: super lite et de lite, causa questione et differentia jam diu versa et quae de presenti vertitur inter suprascriptas partes prout in compromisso eis in hoc facto evidentius continetur, rogato per me Johannem notarium infrascriptum sub anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo, indictione tertia die vero veneris vigesima quinta mensis novembris ac loco et testibus in eo contentis et descriptis.

Igitur cognoscentes et cognoscere volentes dietam litem et differentiam prius itaque viso compromisso in nobis facto visa potestate et balia nobis attributa, habita deliberatione solenni et auditis et intellectis petitionibus et responsionibus et omnibus aliis et visis bene persecutatis scripturis processum agitatorum inter ipsas partes, ac *visa quadam sententia producta per homines villae Cagnodi, scripta per dominum Bonesideum notarium civem tridentinum sub anno Domini millesimo trigesimo nono, indictione septima, dicto anno, die quarta decima mensis junii* ac loco et testibus in ea contentis et descriptis et auditis pluribus et diversis replicationibus, replicationibus hinc inde super questione praedicta, quae dicere et ostendere voluerunt et dictarum partium diligenter investigata et cognita voluntate pro bono pacis et concordiae ac etiam participato consilio magnifici generosi ac potentis viri Domini Udalrici equitis aurati filii qm magnifici et potentis viri Domini Graciadei de Sporo honorabilis capitanei et vicarii generalis vallium Annaniae et Solis pro Rev.mo in Christo patre DD. Bernardo Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopo et DD. Tridentino dignissimo, ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinale, et monitis ipsis partibus ad hos presentes diem et horam et locum comparendum legitime ad hanc nostram in iscriptis sententiam proferi audiendum, sedentes in infrascripto loco quem pro idoneo et honesto elegimus de voluntate partium tribunale.

Christi Dei nomine repetito, a quo eunta recta iudicia procedunt, dicimus sententiamus, pronunciamus, declaramus arbitramur, condemnamus, annullamus, absolvimus et affirmamus in omnibus et per omnia ut infra describitur:

Et primo dicimus et sententiamus, pronunciamus, declaramus terminamus arbitramur quod ipsae partes nominibus supradescriptis in simul sint et esse debeant boni, veri et fideles amici et boni vicini et una pars alteri et altera alteri servire debeat omissis omnibus inimicitis, iniuriis et rancoribus hactenus habitis inter ipsas partes. Item dicimus et sententiamus, pronunciamus et declaramus, arbitramurque definimus et consignamus ipsi Lencio sindaco et sindacario nomine *totius comunitalis et universitatis dictae villae Cagnodi unum gazium subtus villa Cagnodi et intus infra hos confines* implantatum cum laricis, picibus, pinis, quercubus et aliis lignis incipiens a villa Cagnodi et descendens per viam quae tendit *ad pontem Oscanae usque ad saxa Sancti Galli usque ad dictum pontem Oscanae* et a dicto ponte Oscanae ascendendo directo flumine *Pescarae usque ad prata quae prata vulgariter vocantur li prati di Val Mulla*, scilicet ad punctum dictorum pratorum et quae prata possidentur per Marinum Guilielmi, Stephanum Matevi, suprascriptum Marinum, suprascriptum Stephanum Mattevi, Jacobum Mattevi, Marinum Blasii, et *Sigismundum Visintainer de Clesio habitante Cagnodi*, et quae prata confinant cum limite sive senterio qui vulgariter *el sentier del Tiol* = ascendente per illum senterium quasi in principio illius senterii est unus lapis griseus a parte illius senterii versus meridiem in quo quidem est una crux sculpita et iste est primus terminus et ascendendo directe per illud senterium usque ad medium senterii *del Tiol* = est quidam alius lapis griseus subtus senterium versus meridiem et cruciatus cum

una cruce et hic est secundus terminus et ascendendo directe per illum senterium del Tiol = usque ad Plazolium poenes *viam, quae tendit ad vallem Rumi, qui plazolus vulgariter vocatur el plazol de la Lama — su in cau del senter del Tiol —* in quo quidem plazolo a parte illius senterii versus vallem Rumi, quasi poenes viam comunis est unus lapis grisius in quo est una crux sculpita, est iste tertius terminus, et ab illo termino sive lapide tertio cruciato cundo directe per viam versus villam Cagnodi usque ad praedictam villam Cagnodi, et hoc gazium confinatum ut supra dicimus et declaramus esse hominum comunitatis et universitatis villae Cagnodi liberum et expeditum, salvis iuribus tertiarum personarum habentium bona divisa infra dictos confines et terminata, salvo etiam et reservato quod homines comunitatum villarum Revodi, Romalli et Trezovi possint et valeant sine contradictione illorum de Cagnodo ad sui beneplacitum pasculare et pasculare facere, prout hucusque fecerunt et faciunt *divisive et in comunione* cum illis de Cagnodo cum suis animalibus cuiuscunque generis. Item dicimus, sententiamus, pronunciamus arbitramur, declaramus et definimus et consignamus suprascriptis sindicis et facientibus pro comunitatibus villarum Revodi et Romalli partem montis *infrascripti* et terminatum ut infra, videlicet *montem Ozoli* incipientem a villa Revodi et tendentem directe per viam usque ad viam quae dicitur — *su al Pedarzol —* usque ad *Salinum* qui vocatur vulgariter — *il salino della Croza —* sora la via — et super dicta via est quidam lapis albus in quo lapide est una crux sculpita et ab illo termino ascendendo directo super costam usque ad viam quae via vulgariter vocatur *via Plana — in cavo del viazo (?)* dal gazo intrando in via Plana et super dicta via Plana est unus lapis albus cum una cruce cruciatus et ab illo termino ascendendo et pertransversando costam versus Trizovum usque ad viam quae dicitur — *la Via Nova —* et per quam itur in aliam viam quae nominatur — *la via dei Forni —* et super illa via dei Forni est unum saxum magnum quod dicitur — *el sasso sotto al Salin dai Forni —* cum una cruce cruciatus et ab illo saxo sive termino, ascendendo super montem directe nominatum — *il Monte de Ozol —* usque ad pratum Bartholomei filium qm Amadei de Revodo, in quo prato est quoddam saxum magnum rubeum, in quo est sculpita una crux et ab illo saxo sive termino ascendendo directe usque ad pratum Marini qm Jacobi Simeonis de Romallo, in quo prato est unus lapis rubeus magnus, qui est cruciatus cum una cruce et ab illo lapide sive termino ascendendo per medium *costae del Gazo di Pini* directe usque ad viam quae nominatur — *la via dal Zou — su in cao el monte del Ozol —* et ab illa via Zou — usque ad montem comunitatis villae Clozi et descendendo ab illa parte versus Romallum semper tamen confinando cum hominibus comunitatis Clozii usque ad aquam fluminis *Novellae* et totam istam partem huius montis confinati sententiamus et declaramus liberam et expeditam esse hominum comunitatum Revodi et Romalli, salvis et reservatis iuribus tertiarum personarum habentium *bona divisa* infra dictos confines, salvo etiam et reservato quod homines *Cagnodi et Trizovi* possint et valeant ad sui beneplacitum pasculare et pasculare facere cum suis animalibus cuiuscunque generis *divisam* et in comunione cum aliquis de Revodo et Romallo prout fecerunt et faciunt hucusque sine contradictione illorum de Revodo et Romallo in dicto monte terminato ut supra.

Item dicimus, sententiamus, pronunciamus, arbitramur, definimus terminamus et designamus *hominibus comunitatis Trizovi* certam partem gazii unius montis infra hos confines, qui dicitur — *el dos de sancto Maorcio —* reservatis iuribus illorum *de Siban*, incipientem ab *Ecclesia sancti Mauricii* et descendendo usque ad

viam et locum qui locus dicitur et nominatur — *alla Sera* — *sotto san Maorcio* — et eundo intus per illam viam versus *Lauregnum* usque ad vallem quae vocatur vulgariter — *la val del Rì da Mion* — et ascendendo directo illum ridum usque in capita Ridi videlicet usque ad viam quae vadit versus *Lauregnum* quae via nominatur — *la via de sora dalla Palù* — eundo versus *Trizovum* directe, usque ad praedictam ecclesiam sancti Mauritii. Quae pars montis sive gazii sit libera et expedita hominum comunitatis *Trizovi* salvo et reservato quod homines *Revodi*, *Romalli* et *Cagnodi* habeant in dicta parte dicti montis seu gazii jus pasculandi cum suis animalibus cuiuscumque generis divisim et in comunione cum illis de *Trizovo* et prout fecerunt et faciunt hucusque sine contradictione illorum de *Trizovo* indicto gazio terminato ut supra.

Item dicimus, sententiamus pronunciamus arbitramur definimus et condemnamus homines comunitatis *Trizovi* ad dandum, solvendum vel conservandum indemnes homines comunitatum *Revodi* et *Romalli* poenes notarios, procuratores advocatos et hospites pro rata sua eis tangente de expensis factis in litigando contra illos de *Cagnodo* pro dictis differentiis usque in praesentem diem.

Item dicimus sententiamus et declaramus ac consignamus jus regulandi magnificis *Dnis Dnis de Thunno villae et pertinentiarum Cagnodi prout soliti sunt et fuerunt regulare iuxta sententiam superscriptam productam per illos de Cagnodo*; et similiter reservamus jus regulandi hominibus *Revodi* et *Romalli* partis montis *Ozoli* infra hos confines et primo a termino in loco nominato — su al *Pedarzol* — videlicet unum lapidem rubeum subtus viam del *Pedarzol* — in quo lapide sunt sculptae tres cruces et tendendo intus per viam da *Fin* — usque ad agros qui nominantur — *li Campi di Zali* — est unus lapis griseus in medio dictae viae, in quo sunt sculptae duae cruces et eundo intus per viam directe usque ad *prata da Fin* — inter *cao de prà da Rumo* est unus lapis rubeus sculptus cum tribus crucibus.

Item dicimus, sententiamus, pronunciamus, arbitramur, declaramus et annullamus omnes scripturas hactenus factas inter ipsas partes in iudicio et extra productas et praecipue sententiam alias latam per alios arbitros et scriptam manu ser *Christophori Galinari* notarii de *Clesio*, cassamus et irritamus et nolumus eam sortiri nullum effectum de cetero.

Salvis superscripto instrumento sententiae producto per illos de *Cagnodo*, quod nolumus quantum sit respectu regulae suum sortiri effectum, praesentibus et infra-scriptis compromisso in nobis facto et ac nostra arbitramentali sententia quae suum sortiatur effectum penitus nolumus: ipsasque ambas partes nominibus superscriptis ab omnibus aliis petitis absolvimus et reddimus absolutas, definimusque et sententiamus ac declaramus dictas partes suis gaudere expensis non tantum judicialiter factis quod cibi et potus nostrorum arbitratorum et notarii causae, condemnamusque ipsas partes nominibus superscriptis ad laudandum ratificandum, praedictam nostram sententiam in poena et sub poena in compromisso in nobis facto contenta, toties committenda et exigenda quoties in singulis capitulis praesentis contractus fuerit contrafactum et ita dicimus sententiamus, pronunciamus, arbitramur, definimus, cassamus, et irritamus, declaramus, absolvimus et condemnamus ut supra singula singulis, congrua congruis referendo omnibus meliori modo via, jure, causa, et forma quibus magis et melius possumus et de jure debemus. Salvo etiam et reservato nobis jure arbitrii in quolibet praedictorum et potestate declarandi et interpretandi super praedictos ubicumque et quocumque fuerit opportunum et super prelectis

et quolibet praedictorum occasione item semel et pluries pronunciandi qualibet pro parte ad hoc laudandum et arbitrandum audiendum.

Lata, lecta et publicata fuit haec suprascripta sententia arbitramentalis per praefatos DD arbitros sub anno Domini Millesimo quingentesimo trigesimo primo, indictione quarta die vero martis vigesima quinta mensis aprilis, in villa Revodi super platea ipsius villae poenes hortum Silvestri Martini hospitis, praesentibus Dno Johanne filio qm D. Johannis de Dionisiis de Burgundia habitatore Revodi, Petro filio qm Johannis Viti de Ambulo; Johann e filio Semblanti Alberti de Rallo magistro Jacobo textore de Carnia habitatore Revodi et Petro filio qm Simonis Rigati de Lauregno omnibus testibus ad hoc vocatis notisque et specialiter rogatis praesentibus quoque *ser Baptista filio qm Antonii Pelegrini de Cavizana loco magnificorum DD. de Thunno uti regulano praedictae villae Cagnodi* et Jacobo filio qm Antonii Mattevi Jurato villae Cagnodi laudantibus confirmantibus et omologantibus et sibi bene placere dicentibus omnia et singula suprascripta. Praesentibus quoque Johanne filio qm Matthei Arnoldini uti regulano villae Revodi, Johanne filio qm Petri Pigarellae, magistro Laurentio Cerdone filio qm Jacobi de Arnoldis et magistro Leonardo Cerdone dicto de Joris juratis praedictae villae Revodi, laudantibus, confirmantibus et omologantibus et sibi bene placere dicentibus, tamen contradicentibus et non consentientibus terminis suprascriptis cruciatis duabus et tribus crucibus, in reliquis consentientibus ad omnia et singula supra scripta.

Praesentibus etiam Gotardo filio qm Jacobi Zentilini et Simone qm Baldesari Salvaterra juratis villae Romalli laudantibus, confirmantibus, et sibi bene placere dicentibus omnia et singula suprascripta.

Praesentibus quoque Marino filio qm Conci da Siban Matheo filio qm Johannis Luchini de Trizovo juratis ipsius villae laudantibus confirmantibus et sibi bene placere dicentibus omnia et singula suprascripta sententia et pronunciata.

Laus Deo semper clementissimo

Ego Johannes filius qm providi viri Dni Johannis Baptistae notarii olim providi viri Dni Jacobi notarii de Busettis de Rallo plebis sanctae Mariae de Thasullo, vallis Annaniae ac Tridentinae Diocesis publicus imperiali auctoritate notarius ac judex ordinarius, praemissis continue interfu et rogatus ac requisitus publice et fideliter scripsi et me manu propria subscripsi cum signis mei tabelionatus officii consuetis appositis, videlicet uno in principio huius instrumenti et altero in junctura praesentis instrumenti ac cum nomine et cognomine mei solitis appositis.

L.S. Franciscus Florianus filium qm notarii Michaelis Busetti de Rallo, publicus imperiali auctoritate notarius villae Romalli praemissum exemplum e suo originali mihi exhibito ab honoranda comunitate Trizovi fideliter desump sit nihil addito vel diminuto. In quorum robur et testimonium legaliter se subscripsit cum appositione.

Laus Deo et deiparae

ARCHIVIO COMUNALE REVÒ: *Investitura di Castel Brughier alla Comunità di Tregiovo - 14.5.1796*

Pagina 1 — Nel nome d'Iddio, l'anno di nostra salute mille settecento e novanta sei (1796) indizione romana 14, giorno di sabato, li 14 del mese di maggio in stuba canonica di Tregiovo, pieve di Revò, valle d'Annone, diocesi tridentina, alla continua presenza dei testimoni noti e pregati Andrea Flaim di Tregiovo e Giovanni Battista Paternoster di Tregiovo.

Quivi personalmente presente io sottoscritto dottore e Notaio Giuseppe Alfonso Widmann, operando qual procuratore speciale della Nobilissima ed Eccellentissima Famiglia dei Signori Fratelli Giuseppe Innocenzo seniore, Emanuele Maria, canonico della metropolitana di Salisburgo e cattedrale di Trento ed Arbogasto Pio Amedeo, primo tenente nel reggimento Principale Lobkobiz del S.R.I. de' Conti di Thunn ed Hoehenstein etc. dinasti delle giurisdizioni di Castel Fondo, Arsio, Rabbi, e Tuenetto, signori delli castelli Altaguarda, Zoccolo, Rocca, Cagnò, Caldes, Martsch, Torre Franca, Visione, Telvana, S. Pietro, Vigna, e Brughier etc. Coppieri ereditari d'ambi i Principati e Vescovati di Trento e Brescianone etc. etc. come da procura in fine del presente da registrarsi in copia, volendo continuare la rinnovazione delle investiture perpetuali della prelodata eccellentissima Famiglia ho rinnovato e rinnovo in forza di questo pubblico documento l'investitura de' rogiti Cajani 1577 — Antonietti dei 3 luglio 1723 — qual compra fatta dal Nobile Signor Antonio de' Coredo come Lospuch primae partis di Casa Brughier fol. 354 — ed investisco degli beni ed effetti qui sotto del presente atto descritti e specificati mediante il tocco di mano ed una libra di pepe intiero, che per la presente confesso aver ricevuto da esser rinnovata in capo d'ogni decimo nonno anno sotto questa istessa serie il qui presente Giovanni Battista Flor di Tregiovo, in nome di Stefano Flaim absente dal paese, giurato di questa comunità a nome di tutta la vicinia questa rinnovazione ricercante, stipulante ed accettante.

Ad avere, tenere, possedere rispetto all'utile dominio, salvo sempre il diretto, e non altrimenti. Qual conduttore operando per se ed eredi ha promesso il bene in meglio coltivare gli effetti sottonominati in pena di pagar ogni danno e per quelli dare, pagare a titolo d'annuo canone all'Eccellentissima Padronanza, per quale stipolo ed accetto io sottoscritto, sotto le solite pene a tenore delle precedenti investiture roba bella, netta e ben stagionata annualmente a Santo Michele o sua ottava; presentare a Castel Vigna, od altrove nelle valli in simil distanza a tenor della pratica, avena stara due, dico avena stara 2.

Pagina 2 — Con patto hinc inde stipulato che mancando la parte conduttrice per se od eredi a pagar il suddetto annuo canone o in tutto od anche in parte, il canone si faccia il primo anno doppio, il secondo ridoppio ed il terzo tridoppio e decada ipso iure et facto dall'utile e miglioramenti da consolidarsi col diretto e niente meno pagar debbasi li retenti canoni. Con altro patto parimenti stipulato, che non sij lecito alla parte investita di alienare i miglioramenti del livello, se non premessa la formale insinuazione all'Eccellentissima parte investiente con manifestare il com-

pratore e li patti, rimosso ogni dolo e frode, la quale volendo di quelli fare l'acquisto, sia preferita per venti soldi meno del giusto prezzo e ricusando dopo legittima insinuazione possa darlo a chi fosse stato notificato semprechè sia persona abile sì alla coltura dei beni, che all'annuo canone e così ecettuate le persone miserabili e dalle leggi riprovate. E con tutti gli altri patti, punti, condizioni e clausole solite inserirsi in simili investiture particolari e che per volontà delle parti s'abbiano per espresse, benchè etc.

Promettendosi le medesime d'aver fermo, grato, e rato questo contratto, obbligandosi colla clausola del Costituto etc. costituendosi etc. e rinunciando e non solo con questo, ma con ogni altro miglior modo etc.

Siegue l'enunziata procura

Noi Giuseppe Innocenzo et Emanuele Maria del S.R.I. Conti di Thunn ed Hohenstein Signori Signori etc.

In virtù della presente segnata di nostro pugno ed avvalorata col suggello delle nostre armi, facendo per noi e nostri eredi ed in ispecie io Giuseppe Innocenzo qual curatore dell'altro fratello Arbogasto Amadeo etc. costituimo ed ordiniamo con ogni miglior modo e forma in nostro procuratore generale il Nob. e Chiarissimo Signor Dott. Giuseppe Alfonso de Widmann di Coredò, nostro vicario di Tuennetto, affine ed effetto di continuare come nostro Procuratore la rinnovazione delle investiture de' beni livellari di nostra ragione, tanto nella giurisdizione di Castel Fondo che altrove, ed in ispezie nelle valli d'Annone e Sole; attribuendo al medesimo ogni più opportuna autorità d'obbligare i renitenti alla suddetta rinnovazione e di dichiarare in caso di bisogno la caducità de' medesimi beni ed anche far convenire in qualunque giudizio li possessori non inserti nelle investiture, obbligando quelli con mezzi giudiziali a quanto sarà di ragione e ciò sotto le solite obbligazioni e promissioni in forma, servendo questa per una rinnovazione sola per qualunque investitura.

Segnato in Castel Brughier li 4 novembre 1795.

L.S. - Giuseppe Innocenzo Conte di Thunn etc.

L.S. - Emmanuele Maria conte di Thunn etc. etc.

Sieguono i beni

Una palude e bosco nelle pertinenze di Tregiovo loco detto alla Palù — cui confina la via comune e Leonardo Eccher col maso Sibainer, livellario di Casa Castel Fondo, salvi veriori confini, per non esser identificati maggiormente.

Pagina 3 — in detta investitura Antonietti, che però resta riservato identificarla forse col suddetto Lozpuch.

L.S. - Dottore Giuseppe Alfonso de Widmann nobile pubblico imperiale presente pregato scrissi e publicai e descriver feci la presente dal mio original protocollo col quale previa concorda in fede apposito etc.

In ultima pagina scritta a mano da don Alessandri curato di Tregiovo

Al catasto steural di Revò il Gaggio di S. Maurizio è notato così: N. 1345. La villa di Tregiovo possiede un Bosco detto a Santo Maurizio. Confina I. La comunità di Revò; 2 e 3 pure la Comunità di Revò; 4 i beni Muneri, de Piovi 39 e 1/2, di mediocre qualità, d'annuo livello a Castel di Castel Fondo biava stari N. 2 per laudemio ogni 19 anni + ni 36. Così descritto da una Nota fatta in Revò.

Da altra mano

220 - 1796 *Investitura di Castel Brughier alla Comunità di Tregiovo*
L.A.

Il documento è cartaceo, scritto in parte a stampa, in parte a mano.

E' custodito nell'Archivio Comunale di Revò.

Fu trascritto da me, oggi 30 marzo 1964, a Sporminore.

DON PIETRO MICHELI

BIBLIOGRAFIA

GIOVANNI SANTINI, *I comuni di Pieve nel M.E. Italiano*, Milano, Giuffrè Edit. 1964.

G. FORCHIELLI, *La Pieve rurale*, Roma, Ed. G. Bardi, 1931.

F. SENECA, *Il Liber Focorum delle Valli di Non e di Sole* (1350) in *Nuovo Archivio Veneto*, vol. XC, S.V. (1958).